SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 dicembre 1999, n. **475.**

Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)*, le parole: « , anche non definitiva, » sono sostituite dalla seguente: « definitiva »; e le parole: « l'uso o il trasporto » sono sostituite dalle seguenti: « nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione »;

b) alla lettera *b)*, le parole: « , anche non definitiva, » sono sostituite dalla seguente: « definitiva »;

c) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *b)* »;

d) alla lettera *d)*, le parole: « , per lo stesso fatto, » e le parole: « o con sentenza di primo grado, confermata in appello, » sono soppresse;

e) la lettera *e)* è abrogata;

f) alla lettera *f)*, le parole: « anche se con provvedimento non definitivo » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento definitivo ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna ».

3. La disposizione del comma 1-*bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 4-*bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: *a)* coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera *a)*, o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale; *b)* coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; *c)* coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1551):

Presentato dall'on. GASPERONI ed altri il 19 giugno 1996.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 novembre 1996, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione il 13 e 22 maggio 1997; 3 e 10 giugno 1997; 1° luglio 1997.

Relazione scritta annunciata il 17 luglio 1997 (atto n. 1551/*A*) - relatore on. SABATINI.

Esaminato in aula il 16 febbraio 1999 ed approvato il 19 febbraio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3090):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 marzo 1998 con parere della 2ª commissione.

Esaminato dalla 2ª commissione il 29 aprile 1998; 5, 6, 13 e 14 maggio 1998; 18 giugno 1998; 9, 28 e 29 luglio 1998.

Relazione scritta annunciata il 16 settembre 1998 (atto n. 3090/*A*).

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 2 dicembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 1551/*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 dicembre 1998, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione l'11 marzo 1999, 6 e 29 aprile 1999, 17 giugno 1999.

Relazione scritta annunciata il 12 luglio 1999 (atto n. 1551/*C*).

Esaminato in aula il 19, 25 e 30 novembre 1999 ed approvato il 1° dicembre 1999.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 15 della legge n. 55/1990 v. nelle note all'art. 1.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dalla presente legge:

«Art. 15. — 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna *definitiva* per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupetacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, *nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione* di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna *definitiva* per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera* b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) *(abrogata)*;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, *con provvedimento definitivo,* una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

1-bis. *Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4-bis. *Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:* a) *coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera* a), *o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316*-bis, *317, 318, 319, 319*-ter *e 320 del codice penale;* b) *coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;* c) *coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia* quorum *o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.*

4-*ter.* A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-*bis* sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

4-*quater.* La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-*bis*, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

4-*quinquies.* Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4-*sexies.* Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

4-*septies.* Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)* del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.

4-*octies.* Al personale dipendente di cui al comma 4-*septies* si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-*quinquies* e 4-*sexies.*

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa».

— Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale:

«Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta).* — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione e di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparizione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

99G0553

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1999, n. **476.**

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro in materia di inquinamento acustico;

Visto il codice della navigazione, emanato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, in data 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, recante metodologia di misura del rumore aeronautico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;

Vista la sentenza n. 535 del 4 marzo 1999 del tribunale amministrativo regionale per il Veneto, che annulla l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Limitazioni al traffico aereo notturno

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* A decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero, nei casi di urgenza e necessità, nel termine più breve individuato per singoli aeroporti, con provvedimento motivato del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono vietati i movimenti aerei civili negli aeroporti civili e militari, aperti al traffico civile, dalle ore 23 alle ore 6 locali.

2. Nel periodo notturno indicato al comma 1, deve essere assicurata l'agibilità dell'aeroporto per consentire i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere autorizzati voli notturni diversi da quelli di cui al comma 2, con particolare riferimento ai voli postali e ai voli in ritardo.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni e gli enti locali territorialmente competenti, possono essere autorizzati, per i singoli aeroporti, voli notturni diversi da quelli di cui al comma 2, ove venga accertato, dagli organi di controllo competenti, il non superamento della zona di rispetto *A* dell'intorno aeroportuale del valore di 60 dB(A)Lvan.

5. Il valore di esposizione di cui al comma precedente, da attribuire esclusivamente ai voli oggetto di limitazione, deve essere misurato, secondo le metodologie riportate nel decreto ministeriale 31 ottobre 1997, in corrispondenza di edifici abitativi posti nella zona *A,* di cui all'articolo 6, comma l, del medesimo decreto.

6. Ferme restando le procedure antirumore stabilite per ogni aeroporto dalle commissioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto 31 ottobre 1997, i voli notturni, compresi nella fascia oraria dalle ore 23 alle ore 6 locali, diversi da quelli di cui al comma 2, devono essere effettuati con velivoli che soddisfino i requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte seconda, volume primo, dell'allegato 16 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, e ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561.

7. Per le finalità di cui al comma precedente, le regioni trasmettono ai Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione una relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il comma 1 dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è il seguente:

«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali».

— L'art. 5 del D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, è il seguente:

«Art. 5. — 1. A decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono vietati i movimenti aerei su tutti gli aeroporti civili dalle ore 23 alle ore 6 locali, ad esclusione di quelli nelle circoscrizioni degli aeroporti intercontinentali di Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa e dei voli effettuati per il servizio postale con aeromobili che soddisfino ai requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte seconda, volume primo, dell'allegato 16 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561. In questi casi è previsto il mantenimento delle procedure standard antirumore.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Ministero dell'ambiente, può autorizzare ulteriori voli notturni a condizione che:

a) siano effettuati con aeromobili che soddisfano ai requisiti acustici previsti dal capitolo 3 di cui al precedente comma 1;

b) il valore Lvan di cui al decreto interministeriale previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *m),* della legge 26 ottobre 1995, n. 447, allegato *A,* punto 5, non superi il valore di 60 dB(A) in corrispondenza degli edifici posti nella zona *A* di cui allo stesso decreto, art. 6, comma 1, conseguito con il rispetto delle procedure standards antirunore.

2. Nella fascia oraria di cui al comma 1, deve essere comunque assicurata l'agibilita dell'aeroporto per consentire i voli di Stato, sanitari e di emergenza».

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'ecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Note all'art. 1:

— L'art. 5 del D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, è riportato nelle note alle premesse.

— Si riportano i testi degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997:

«Art. 5. — 1. Entro trenta giorni dal termine dei lavori delle commissioni di cui al precedente art. 4, l'Ente nazionale per l'aviazione civile istituisce, per ogni aeroporto aperto al traffico civile, una commissione presieduta dal competente direttore della circoscrizione aeroportuale e composta da un rappresentante per ognuno dei seguenti soggetti: regione, provincia e comuni interessati; Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente; dell'Ente nazionale di assistenza al volo, vettori aerei, società di gestione aeroportuale».

«Art. 6. — 1. Le commissioni di cui all'art. 5, comma l, del presente decreto, tenuto conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e delle procedure antirumore adottate, definisce, nell'intorno aeroportuale, i confini delle seguenti aree di rispetto: zona *A,* zona *B,* zona *C*».

— Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, reca: «Approvazione della convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944».

— La legge 17 aprile 1956, n. 561, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 25 giugno 1956, reca: «Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente».

99G0544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1999, n. **477.**

Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 6, 14 e 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Considerata la necessità di adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero alle modifiche delle funzioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di università determinatesi a seguito dell'entrata in vigore, tra gli altri, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 1997, n. 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, della legge 3 luglio 1998, n. 210, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 giugno 1999, n. 235;

Visto l'articolo 77 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 giugno 1999 e del 30 agosto 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1999;

Viste le osservazioni della Corte dei conti formulate in data 19 novembre 1999;

Ritenuto di dover accogliere le citate osservazioni;

Vista la ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) per PNR, il Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

d) per Commissione per la ricerca, la Commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

e) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

f) per CIVR, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

g) per CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo 17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

h) per CNSU, il Consiglio nazionale studenti universitari di cui all'articolo 20, comma 8, lettera *b),* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

i) per AST e CSN, l'Assemblea della scienza e della tecnologia e i Consigli scientifici nazionali di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 2.

Ministro ed uffici di diretta collaborazione

1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi del gabinetto, dell'ufficio legislativo, della segreteria, del segretario particolare e dell'ufficio stampa.

2. Il capo di gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero. Può avvalersi di due vice capi di gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie.

3. L'ufficio legislativo provvede alle attività di definizione degli interventi normativi nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi, per gli adempimenti istruttori e strumenali, dei competenti uffici; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica nei confronti dei dipartimenti e delle direzioni generali.

4. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto alle funzioni del medesimo.

5. L'ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionale e internazionale, nonché la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e gestisce iniziative editoriali di informazione istituzionale.

6. Il servizio di controllo interno di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, opera, in posizione di autonomia, presso il gabinetto e risponde esclusivamente al Ministro.

7. Le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato svolgono attività di supporto alle funzioni dei medesimi. Sono composte ciascuna da un segretario particolare e dal capo della segreteria, nominati anche tra estranei all'amministrazione, nonché da un numero non superiore ad otto unità di dipendenti pubblici.

8. Agli uffici di cui al comma 1, sono assegnati personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 75 unità, nonché estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a 12. Tale personale è ripartito tra i suddetti uffici con decreto di natura non regolamentare del Ministro. Possono essere chiamati a collaborare con i suddetti uffici anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel numero massimo di 12. Il trattamento economico accessorio è determinato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Del gabinetto fa parte un consigliere diplomatico.

9. I titolari degli uffici di cui al comma 1 sono nominati direttamente dal Ministro anche tra esperti dotati di elevata professionalità, estranei all'amministrazione.

Art. 3.

Segreteria tecnica della programmazione della ricerca

1. È istituita presso il Ministero la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per l'esercizio delle funzioni di supporto di cui al predetto decreto.

Art. 4.

Dipartimento e servizi

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero, ai sensi dell'articolo 77 del predetto decreto, si articola in un dipartimento, cui è preposto un dirigente generale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'interno del quale sono istituiti due uffici di livello dirigenziale generale, nonché in altri due uffici di livello dirigenziale generale, di pari livello. I predetti uffici sono di seguito denominati anche servizi.

2. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, ricompresi nell'ambito del dipartimento e dei servizi, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Al fine di adottare le direttive generali per la definizione dell'indirizzo politico-amministrativo, il Ministro promuove la consultazione periodica dei responsabili del dipartimento e dei servizi.

Art. 5.

Funzioni del dipartimento e dei servizi

1. Le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, sono costituite dal dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici, dal servizio per gli affari generali e il sistema informativo e statistico, dal servizio studi e documentazione.

2. Il dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici provvede nel suo complesso agli interventi in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica di competenza del Ministero e alla relativa programmazione finanziaria. Il dipartimento si articola in due servizi di livello dirigenziale generale, rispettivamente per l'autonomia universitaria e gli studenti e per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca. I compiti del capo del dipartimento sono quelli indicati dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Nell'ambito del dipartimento per la programmazione il coordinamento e gli affari economici il servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti provvede in particolare:

a) al finanziamento del sistema universitario e ai connessi adempimenti;

b) alla programmazione e sviluppo del sistema universitario e connessi adempimenti;

c) all'esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo;

d) alle attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari e a compiti derivanti da disposizioni di legge o di regolamento concernenti i professori e ricercatori universitari e l'avviamento alla didattica e alla ricerca;

e) all'adozione delle iniziative connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria, con particolare riferimento alla mobilità studentesca, al riconoscimento dei titoli di studio e alle condizioni di accesso alle professioni;

f) alle attività di competenza del Ministero in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni e alle professioni;

g) agli adempimenti connessi alle attività della facoltà di medicina e dei policlinici universitari;

h) alle attività di orientamento e al raccordo con il sistema scolastico;

i) al coordinamento delle attività di formazione di grado universitario, di formazione professionale superiore, nonché di formazione continua, permanente e ricorrente delle università con le attività formative di competenza di altre pubbliche amministrazioni;

l) alle iniziative per l'attuazione del diritto allo studio degli studenti universitari, compresi quelli stranieri;

m) ai rapporti con il CUN e del CNSU per gli atti di competenza;

n) alle verifiche amministrativo-contabili, al monitoraggio del sistema universitario e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione.

4. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1, il servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca provvede in particolare:

a) agli adempimenti relativi all'attuazione del PNR, ai programmi e ai progetti finalizzati d'interesse generale ed agli accordi di programma;

b) alle attività inerenti alla cooperazione scientifica nazionale e internazionale in materia di ricerca, di competenza del Ministero;

c) alle procedure di costituzione e di accorpamento, all'esame dei regolamenti e dei piani di attività, al finanziamento ordinario e alle attività di monitoraggio e di vigilanza sugli enti di ricerca di competenza del Ministero;

d) alle attività concernenti la ricerca aerospaziale e l'Agenzia spaziale italiana di competenza del Ministero;

e) alle attività di incentivazione e di agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati secondo la normativa vigente, nazionale e internazionale;

f) alla gestione del fondo agevolazioni per la ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

g) agli adempimenti per la predisposizione e l'attuazione del programma operativo plurifondo per le aree depresse;

h) alla costituzione e all'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale delle ricerche;

i) alle verifiche amministrativo-contabili, al monitoraggio della ricerca degli enti, delle imprese e dei soggetti privati e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia di ricerca, anche avvalendosi degli organismi di valutazione.

5. Il servizio centrale per gli affari generali e per il sistema informativo e statistico sovrintende alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale assegnato al Ministero. In particolare provvede:

a) alla predisposizione del bilancio del Ministero;

b) agli adempimenti connessi all'amministrazione e alla gestione del personale in servizio presso il Ministero, con particolare riguardo alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale medesimo;

c) alle iniziative correlate all'attività di supporto tecnico e amministrativo al dipartimento ed ai servizi, ivi comprese quelle di cassa e di economato;

d) alla gestione del sistema informativo e del centro elettronico, ai rapporti con l'Autorità informatica per la pubblica amministrazione (AIPA), e agli adempimenti relativi ai programmi di informatizzazione della pubblica amministrazione;

e) alla raccolta e all'elaborazione di dati statistici da parte del Ministero;

f) alla segreteria e agli adempimenti di competenza del Ministero per il funzionamento del CUN, del CNSU, del CEPR, del CIVR, dell'AST e dei CNS;

g) alla diffusione delle informazioni riguardanti le attività del Ministero;

h) alla promozione e all'organizzazione di convegni, congressi, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni pubbliche;

i) agli adempimenti in materia di pubblicità di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, curando i rapporti con il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

l) alle relazioni con il pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

m) alle pubblicazioni del Ministero;

n) alla biblioteca del Ministero.

6. Il servizio studi e documentazione promuove e svolge attività di indagine, studio e documentazione concernente il sistema universitario e della ricerca, anche in rapporto con gli organi collegiali del Ministero e con l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. In particolare:

a) cura la comparazione sul piano giuridico, amministrativo, organizzativo e finanziario tra il sistema universitario e di ricerca italiano e quello di altri Paesi, predisponendo per il Ministro e il Ministero i necessari supporti documentari e informativi;

b) predispone, avvalendosi degli altri dipartimenti e servizi, nonché dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, il rapporto triennale sullo stato dell'istruzione universitaria e i rapporti sullo stato della ricerca nazionale;

c) elabora previsioni a breve, medio, lungo termine sull'evoluzione della domanda e dell'offerta formativa, della tecnologia e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché sull'impatto della formazione o della tecnologia e dei risultati della ricerca sulla vita economica, sociale e culturale.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, e gli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419. Per l'attribuzione di incarichi ad esperti si applica l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 8

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e comunicare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, prevede «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— L'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede:

«4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

— Si riporta il testo degli articoli 6, 14 e 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 6. — 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette».

Art. 14. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a),* l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c),* del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni,

con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'Autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta,* dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p),* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

«Art. 16. — 1-4. *(Omissis).*

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 riguarda: «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, prevede: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 21 luglio 1997, n. 245, prevede: «Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, riguarda: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere *a)* e *b),* della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, prevede: «Trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

— Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, prevede: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— La legge 3 luglio 1998, n. 210, recita: «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, prevede: «Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210».

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 giugno 1999, n. 235, prevede: «Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, concernente: «Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento».

— Il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 77. — 1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è riordinato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo un dipartimento per le funzioni finali, con non più di due uffici di livello dirigenziale generale al suo interno, nonché non più di due uffici di livello dirigenziale generale per funzioni strumentali».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

«Art. 1. — 1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali.

2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.

3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gen-

naio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.

4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle università e negli enti, operano in coerenza con le finalità del PNR, assicurando l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione.

5. I risultati delle attività di ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di cui all'art. 5, comma 1, nel rispetto della specificità e delle metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.

6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate le spese per attività di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle università, sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

«Art. 2. — 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti funzioni:

a) valuta, preliminarmente all'approvazione del DPEF da parte del Consiglio dei Ministri, lo schema degli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1;

b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l'attuazione del PNR;

c) approva apposite direttive per il coordinamento con il PNR dei piani e programmi delle pubbliche amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione;

d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n. 48, gli stanziamenti per la ricerca delle amministrazioni pubbliche.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è coordinato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito di un'apposita commissione per la ricerca, di seguito denominata commissione, da istituirsi presso il CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. La commissione, nel lavoro istruttorio per gli atti di cui al comma 1, opera sulla base di proposte preliminari del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con l'apporto delle amministrazioni partecipanti.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito della potestà regolamentare di organizzazione di detto Ministero. La segreteria opera anche come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con decreto ministeriale sono altresì determinate le modalità per l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni, nonché i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attività di cui al comma 2, può acquisire osservazioni e proposte del comitato di esperti di cui all'art. 3, dei consigli scientifici nazionali e della assemblea di cui al successivo art. 4. Al Ministro possono inviare proposte anche università, enti di ricerca, ricercatori pubblici e privati, nonché organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche».

«Art. 3. — 1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto da non più di nove membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato.

2. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affida ai membri del comitato o al comitato nella sua collegialità compiti di consulenza e di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale.

4. Il CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, può corrispondere con tutte le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e informazioni, nonché può chiedere collaborazione per specifiche attività. Le amministrazioni dello Stato possono a loro volta avvalersi del CEPR per pareri su programmi e attività di ricerca di propria competenza.

5. Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'art. 2, comma 3».

«Art. 4. — 1. I Consigli scientifici nazionali (CSN) sono organi rappresentativi della Comunità scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca.

2. I Consigli scientifici nazionali, integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituiscono l'Assemblea della scienza e della tecnologia (AST).

3. Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati:

a) le aree di riferimento e il numero dei CSN;

b) il numero dei componenti i CSN, non inferiore al cinquanta per cento dei componenti dell'Assemblea, la durata del mandato, le modalità della loro elezione diretta o di secondo grado, l'elettorato attivo e passivo;

c) il numero complessivo dei componenti l'Assemblea;

d) il numero dei componenti l'Assemblea in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, non inferiore ad un terzo del numero complessivo di cui alla lettera *c),* la durata del mandato e le procedure per la loro designazione;

e) la sede e il supporto organizzativo e tecnico dei Consigli e dell'Assemblea, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. I Consigli eleggono i rispettivi presidenti e l'Assemblea elegge un presidente. I Consigli e l'Assemblea approvano norme interne di organizzazione e di funzionamento. È esclusa l'attribuzione ai Consigli e all'Assemblea di compiti decisionali relativamente al finanziamento e alla gestione della ricerca. A seguito delle elezioni e delle designazioni i Consigli scientifici nazionali e l'Assemblea sono costituiti ed insediati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. I Consigli e l'Assemblea:

a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR, sulla coerenza con esso dei piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca, nonché circa lo stato e l'organizzazione della ricerca nazionale;

b) svolgono attività di consulenza per conto del CIPE, delle amministrazioni pubbliche, degli enti di ricerca».

«Art. 5. — 1. È istituito, presso il MURST, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di sette membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il Comitato opera per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, secondo autonome determinazioni con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca, di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, degli enti e delle istituzioni scientifiche e di ricerca, dei programmi e progetti scientifici e tecnologici e delle attività di ricerca, favorendo al riguardo il confronto e la cooperazione tra le diverse istituzioni operanti nel settore, nazionali e internazionali.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne è determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente.

3. Il Comitato, d'intesa con le amministrazioni dello Stato, collabora con strutture interne alle medesime per la definizione e la progettazione di attività di valutazione di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse realizzati o coordinati. Al Comitato possono ricorrere anche altre pubbliche amministrazioni.

4. Le indennità spettanti ai membri del Comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.

5. Il Comitato predispone rapporti periodici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del Comitato.

6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. Il Comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto e può ricorrere, limitatamente a specifici adempimenti strumentali, a società od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:

a) sulla programmazione universitaria;

b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'Ateneo;

d) sui settori scientifico-disciplinari;

e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'Università».

— Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

«8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) (omissis);

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione».

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 49 citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 49. — 1. È istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui all'art. 1, comma 6, e dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'art. 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale».

— Per il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, prevede:

«3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti di provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

— L'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori) così recita:

«Art. 5. — 1. Le attività di cui all'art. 3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all'art. 4 a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del MURST, a carattere rotativo, che, ove si ricorra ad affidamento a terzi delle attività di cui all'art. 9, comma 3, può operare con le modalità di cui al soppresso fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del fondo è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale ed in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al fondo affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti sul medesimo stato di previsione nell'unità previsionale di base 4.2.1.2. "ricerca applicata".

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— La legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1981, n. 215.

— Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 12. — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

5-*bis.* Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento del servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

5-*ter.* L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-*bis,* ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-*quater.* Le disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter,* a decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche».

Note all'art. 6:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, riguarda; «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419 (Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica):

«Art. 19. — 1. Per sopperire ad esigenze organizzative e funzionali, il Ministro può conferire incarichi, in numero non superiore a dieci, ad esperti di elevata qualificazione.

2. L'incarico, conferito con decreto del Ministro per la durata in carica di quest'ultimo e comunque per un periodo non superiore ai quinquennio, rinnovabile una sola volta, comporta una prestazione a tempo pieno e deve essere eseguito personalmente ed in correlazione funzionale con gli uffici dell'amministrazione sulla base delle direttive del Ministro. Esso comporta il rispetto del segreto d'ufficio e l'incompatibilità con impieghi od occupazioni presso enti pubblici o privati e con l'esercizio di professioni. Il Ministro può autorizzare l'esercizio di attività che non interferiscono o comunque non siano incompatibili con il contenuto e la natura dell'incarico. L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza del termine con le stesse modalità del conferimento, fatto salvo il compenso per l'opera svolta.

3. Nel decreto di conferimento dell'incarico viene specificato se le funzioni attribuite sono equiparate a quelle di direttore di dipartimento o di direttore di servizio ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico.

4. Qualora il Ministro intenda avvalersi di personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, compresi gli enti pubblici anche economici, l'incarico è conferito previa intesa con le amministrazioni di appartenenza degli interessati, i quali sono collocati in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando in relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza.

5. Qualora il Ministro intenda avvalersi di estranei alle pubbliche amministrazioni, stipula con gli interessati apposito contratto di diritto privato con il quale sono disciplinati i seguenti aspetti: durata del contratto che deve essere equivalente a quella dell'incarico; prestazioni d'opera e verifiche dei risultati da parte dell'amministrazione; retribuzione, oneri accessori e modalità della loro erogazione; facoltà di recesso delle parti, fermo restando che la revoca del provvedimento di incarico costituisce recesso da parte dell'amministrazione. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile».

«Art. 20. — 1. Per la partecipazione a gruppi di lavoro o a commissioni che concorrano alle attività conoscitive ed istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi, per attività di collaborazione a tempo parziale, di consulenza, studio o ricerca il Ministro può conferire, nei limiti dell'apposito stanziamento, incarichi a tempo determinato ad esperti di adeguata qualificazione.

2. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro per una durata non superiore a quella dell'esercizio finanziario interessato ed i relativi compensi sono determinati ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge.

3. Gli incaricati sono tenuti a prestate la propria collaborazione professionale in correlazione funzionale con gli uffici del Ministero sulla base delle direttive del Ministro, o di chi sia stato da lui delegato, nonché a presentare, ove richieste, relazioni su specifici argomenti connessi alle attività oggetto della collaborazione.

4. Per quanto concerne le modalità di conferimento dell'incarico e le obbligazioni delle parti, anche per l'esercizio del diritto di recesso, si applicano le disposizioni cui all'art. 19».

— Il testo dell'art. 7, comma 6 del citato decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29 è il seguente:

«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione».

99G0549

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 ottobre 1999, n. **478.**

Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante «Attuazione della direttiva 94/25 CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto», come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, e dalla legge 30 novembre 1998, n. 413;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante approvazione del «regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto»;

Visto l'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 436 del 1996 che prevede l'adozione di modifiche del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, in considerazione delle disposizioni introdotte con il decreto legislativo medesimo;

Considerata pertanto la necessità di armonizzare la disciplina vigente in materia di sicurezza della navigazione da diporto con le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 436 del 1996;

Considerato altresì che l'evoluzione normativa e tecnologica verificatasi nel settore della nautica richiede un aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di sicurezza della navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, per la parte riguardante le unità da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 4941 in data 4 ottobre 1999;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Resta nella responsabilità del conduttore dotare l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende effettivamente intraprendere. La disciplina del presente regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito indicate:

a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

b) unità da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti, conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.

2. Per la navigazione intrapresa con unità da diporto rientranti nella categoria dei natanti, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, le disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, nonché per il motore ausiliario.

Art. 2.

Certificato di sicurezza

1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato *A,* è il documento che attesta la rispondenza dell'unità da diporto alle disposizioni del presente regolamento.

2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'autorità marittima o della navigazione interna competente, all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:

a) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a),* sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dall'articolo 11, comma 3, lettera *b),* del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

b) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b),* sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le modalità indicate all'articolo 9, da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n. 436 del 1996, ovvero autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, scelti dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.

3. Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a),* il certificato di sicurezza è rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validità limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 3. Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b),* provenienti da Paesi dell'Unione europea, la documentazione tecnica è valida solo se equivalente a quella nazionale.

4. Al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova l'unità, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all'articolo 9, da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 314 del 1998, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n. 436 del 1996, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante. Per le unità che si trovino in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nel presente regolamento.

5. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unità. Copia del certificato è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità.

6. Restano valide fino alla loro scadenza le attestazioni di sicurezza rilasciate alle unità da diporto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per tali unità al rilascio del certificato provvede l'autorità marittima o della navigazione interna con le modalità indicate al comma 4.

Art. 3.

Validità del certificato di sicurezza

1. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, ha le seguenti validità:

a) otto anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione *A)* e *B)* e per le unità di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla navigazione senza limite dalla costa;

b) dieci anni per le unità appartenenti alle categoriè di progettazione *C)* e *D)* e per le unità di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa.

2. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui all'articolo 1, è rinnovato ogni cinque anni. La validità del certificato decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità.

3. Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza deve essere sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 2. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilascato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ha l'obbligo di richiederne il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.

4. Pe le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, su conforme prescrizione contenuta nell'attestazione di idoneità rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.

5. L'Autorità marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, può disporre motivatamente che l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida del certificato di sicurezza con le procedure di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 4.

Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza

1. Al fine di assicurare il mantenimento delle condizioni intrinseche di sicurezza dell'unità da diporto, il proprietario ha l'obbligo di mantenere l'unità in buone condizioni di uso e manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché di provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Art. 5.

Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza

1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 23 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, nonché dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.

2. I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza regolamentari di cui sono dotate le unità da diporto alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenuti a bordo fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione per deterioramento, cattivo funzionamento o stato di conservazione, o per scadenza, fermo restando l'obbligo della revisione periodica, ove previsto.

Art. 6.

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. Le unità da diporto di cui all'articolo 1, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato *B)* al presente regolamento, in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.

2. I conduttori delle tavole a vela, degli acquascooter e unità similari, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.

3. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati in modo che nella manovra di messa a mare non devono esservi impedimenti per il libero galleggiamento ed essere dotati di adeguate ritenute che ne permettano il rapido distacco dall'unità durante la navigazione.

Art. 7.

Navigazione occasionale e di prova

1. La competente autorità marittima o della navigazione interna può autorizzare le unità da diporto, munite di certificazione scaduta nella validità, ad effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

2. La competente autorità marittima o della navigazione interna può autorizzare prove di navigazione con unità da diporto, di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche, non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di prova, di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

Art. 8.

Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto (tender)

1. I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, non hanno l'obbligo di essere muniti delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti dal presente regolamento, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità, ovunque si trovi.

Art. 9.

Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.

1. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, l'attestazione di idoneità è rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unità, con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 19 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232.

2. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)* e *b),* il certificato di sicurezza è rinnovato o convalidato sulla base di una attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato.

Art. 10.

Motore ausiliario

1. Sulle unità da diporto munite di unico motore, può essere installato un motore ausiliario di emergenza, da impiegare in caso di avaria al motore principale.

2. Il secondo motore è considerato ausiliario alle seguenti condizioni:

a) sia di tipo amovibile e sistemato su proprio supporto dello specchio poppiero;

b) abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale;

c) sia munito del certificato d'uso del motore.

Art. 11.

Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive

1. Le unità da diporto di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, alle condizioni previste dalla norma stessa, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento.

2. Le unità da diporto ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, durante le gare, i trasferimenti e le prove, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento. A dette unità si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi citati.

3. Le unità di cui al comma 1 e 2 devono essere dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.

Art. 12.

Navigazione nelle acque interne

1. Alle imbarcazioni da diporto che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, nonché le disposizioni dell'articolo 10 e 13 concernenti il motore ausiliario e il numero delle persone trasportabili.

Art. 13.

Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati

1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è determinato come segue:

a) per lunghezza f.t. fino a mt 3,50 n. 3 persone;

b) per lunghezza f.t. compresa tra mt 3,51 e 4,50 n. 4 persone;

c) per lunghezza f.t. compresa tra mt 4,51 e 6,00 n. 5 persone;

d) per lunghezza f.t. compresa tra mt 6,00 e 7,50 n. 6 persone;

e) per lunghezza f.t. superiore a mt 7,50 n. 7 persone.

2. I natanti prototipi, per trasportare un numero di persone superiore a quello indicato al comma 1, devono essere muniti di apposita certificazione di idoneità rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al comma 1.

4. Qualora i natanti di cui ai commi precedenti trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, restano applicabili alle unità da diporto di lunghezza f.t. superiore a 24 metri. Alle imbarcazioni e alle unità da diporto di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto n. 232 del 1994 espressamente richiamate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 ottobre 1999

Il Ministro: TREU

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1999
Registro n. 3 Trasporti e navigazione, foglio n. 58

ALLEGATO A

in bollo

CERTIFICATO DI SICUREZZA PER UNITA' DA DIPORTO N. ______/______

(Timbro lineare dell'Ufficio)

Rilasciato ai sensi dell'art. 2 del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto all'imbarcazione da diporto iscritta al N.________dei R.I.D. di________________per la navigazione ______________________ con un numero massimo di (____)________________ persone a bordo, compreso l'equipaggio.

E' fatto obbligo al conduttore di dotare l'unità dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza indicati nell'Allegato B annesso al citato regolamento, in relazione alla navigazione effettivamente svolta.

Il presente certificato ha la validità di anni ____________, decorrente dal______________________

__________ li ______________ Timbro Ufficio (Firma del funzionario responsabile)

Visite periodiche e occasionali

Vista l'attestazione di idoneità rilasciata in data __________ dall'Organismo tecnico(notificato o autorizzato) ________________ a seguito della visita periodica/occasionale effettuata all'unità nel porto di ______________
Si conferma la validità del presente certificato fino al ______________________.

__________ li ______________ Timbro Ufficio (Firma del funzionario responsabile)

Vista l'attestazione di idoneità rilasciata in data __________ dall'Organismo tecnico(notificato o autorizzato) ________________ a seguito della visita periodica/occasionale effettuata all'unità nel porto di ________________
Si conferma la validità del presente certificato fino al ______________________

__________ li ______________ Timbro Ufficio (Firma del funzionario responsabile)

Vista l'attestazione di idoneità rilasciata in data ________ dall'Organismo tecnico (notificato o autorizzato) ________________ a seguito della visita periodica/occasionale effettuata all'unità nel porto di ________________
Si conferma la validità del presente certificato fino al ______________________

__________ li ______________ Timbro Ufficio (Firma del funzionario responsabile)

Vista l'attestazione di idoneità rilasciata in data ________ dall'Organismo tecnico (notificato o autorizzato) ______________a seguito della visita periodica/occasionale effettuata all'unità nel porto di ________________
Si conferma la validità del presente certificato fino al ______________________

__________ li ______________ Timbro Ufficio (Firma del funzionario responsabile)

Spazio riservato per le prescrizioni proposte dall'organismo tecnico

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

ALLEGATO *B*

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DI STANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA

SPECIE DI NAVIGAZIONE
(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglia	Entro 300 metri	Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	x	x						
apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)			x					
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	x	x	x	x		x
salvagente anulare con cima	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)		x(1)
boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)				
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
bussola e tabelle di deviazione (a)	x	x	x					
orologio	x	x						
barometro	x	x						
binocolo	x	x						
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)				
cassetta di pronto soccorso (b)	x	x						
fanali regolamentari (c)	x	x	x	x	x			
apparecchi di segnalazione sonora (d)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS)	x	x						
apparato VHF	x	x	x					
riflettore radar	x	x						
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicanting Radio Beacon)	x							

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di esaurimento	x	x	x	x	x	x		
Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella All. A) annessa al D.M. 21 gennaio 1994 n. 232 (e)	x	x	x	x	x	x		

Note : (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.
(b) secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 28 maggio 1988.
(c) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.
(d) per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. ((la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).
(e) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lett. A) della tabella annessa al citato D.M. 232\1994

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 11 febbraio 1971, n. 50, reca «Norme sulla navigazione da diporto».

— Il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994.

— Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 436 del 1996, è il seguente:

«Art. 19 *(Disposizioni transitorie).* — 1. Fino al 16 giugno 1998 possono essere immesse in commercio e in servizio unità da diporto a componenti conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.

2. Alle unità da diporto di cui al presente decreto, si applicano le norme previste dal regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, in attesa delle modifiche regolamentari conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte con il decreto stesso.

3. I natanti da diporto di cui all'art. 13 della legge sulla nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico per la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di omologizione e di dichiarazione di conformità al prototipo, possono navigare entro 12 miglia dalla costa. Analogamente possono navigare entro tale limite le unità costruite in singolo esemplare se munite della certificazione di idoneità rilasciata dall'ente tecnico. Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere tenuta a bordo».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge spressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri; possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il titolo del decreto legislativo n. 436/1996 v. nelle premesse del presente decreto.

— Il testo dell'art. 13, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è il seguente:

«I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 436 del 1996 è il seguente:

«3. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, il proprietario o un suo legale rappresentante, deve presentare all'autorità competente:

a) atto di compravendita in forma di scrittura privata autenticata, dal quale risultino le complete generalità e la nazionalità delle parti contraenti nonché gli elementi di individuazione dell'unità;

b) dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione «CE del tipo» rilasciata, ove prevista, da un organismo notificato;

c) certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta, per le unità provenienti da uno Stato membro o da un Paese terzo».

— Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca attuazione alla direttiva 94/57 CE relativa alle disposizioni e norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

Nota all'art. 3:

— La legge n. 50 del 1971 è citata nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— L'art. 23 del citato decreto ministeriale n. 232 del 1994 è il seguente:

«Art. 23 *(Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio dei segnali di soccorso e delle bussole).* — 1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validità dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso;

b) le modalità e la scadenza delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio;

c) le caratteristiche, le modalità per l'intallazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione potrà in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 16 della citata legge n. 50 del 1971, come modificato dall'art. 2 del decteto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, è il seguente:

«Art. 16. — 1. Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata dal capo del circondario marittimo o dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall'art. 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo.

1-*bis.* L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità».

Nota all'art. 9:

— Il testo degli articoli 7 e 19 del citatto decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è il seguente:

«Art. 7 *(Visita iniziale della nave da diporto).* — 1. La visita iniziale della nave è intesa ad accertare che essa soddisfi alle prescrizioni del presente regolamento in relazione alle specie di navigazione cui deve essere destinata.

2. La visita è effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende una ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento nonché un'ispezione a secco della carena.

3. La visita deve accertare che le installazioni elettriche, le installazioni radio, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano integralmente conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

4. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito l'ente tecnico, sono emanate disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonché alla compartimentazione, alla stabilità, all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave.

5. Il decreto di cui al comma 4 stabilisce, altresì, la documentazione da presentare ai fini della visita iniziale».

«Art. 19 *(Protezione contro gli incendi)*. — 1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile devono essere realizzati e sistemati in accordo al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514, ed agli altri regolamenti da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi devono essere provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica se previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 ºC.

Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.

3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari devono essere sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori sulle imbarcazioni e navi con motori entrobordo e entrofuoribordo alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 ºC o aventi motori a ciclo diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW devono essere dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Sulle navi a motore o a vela con motore ausiliario abilitate a navigazione senza alcun limite deve essere sistemata una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio convenientemente ubicate, con relative manichette ed accessori.

6. Estintori portatili di capacità e in numero come richiesto dall'art. 21, devono essere sistemati in posizione facilmente accessibile. Le caratteristiche degli estintori devono essere in accordo al regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 14 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 50, è il seguente:

«Art. 14. — 1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'art. 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'art. 13 per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima.

3. Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trova la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378 (Modifiche alla legge n. 50/1971, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto), convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 494, è il seguente:

«Art. 2-*bis (Disposizioni per la navigazione in acque interne)*. — 1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

3. In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

4. Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;

c) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7.50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;

d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.

5. È unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra la supefficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in kW è superiore rispettivamente a 2 o a 2,72. È motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker, e la potenza del motore in CV o in kW sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.

6. Ai fini della applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri.

7. Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.

8. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato.

9. Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.

10. L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.

11. Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.

12. Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per le effettuazioni delle prove.

13. Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.

14. L'efficacia della omologazione può essere sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata in caso di accertata difformità, anche parziale, di uno o più esemplari della serie rispetto al tipo omologato.

15. L'omologazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione».

99G0545

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1999.

Istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente ed in particolare l'art. 5, comma 2, della medesima legge che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare, l'art. 1 della medesima legge che definisce le finalità e l'ambito di applicazione della stessa;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'istituzione a decorrere dall'anno 1998 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, del Parco nazionale delle Cinque Terre sentita la regione e previa consultazione delle province e dei comuni interessati;

Visti gli articoli 6, 8 e 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 12 dicembre 1997 di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Cinque Terre» ed in particolare, l'art. 5 che dispone l'affidamento della gestione della stessa all'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre, non appena costituito;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 maggio 1998 di istituzione della Commissione di riserva dell'area naturale marina protetta denominata «Cinque Terre»;

Vista la legge regionale 22 febbraio 1995, n. 22, che ha istituito il Parco regionale delle Cinque Terre il cui territorio coincide in parte con l'istituendo Parco nazionale delle Cinque Terre;

Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e l'adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la conferenza unificata;

Visto l'art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che «la classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni»;

Visto l'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che la gestione delle aree protette marine sia affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, sentite la regione e gli enti locali territorialmente interessati;

Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione II del 14 aprile 1999 in merito al quesito posto dal Ministero dell'ambiente concernente l'affidamento della gestione delle aree protette marine istituite in acque confinanti con aree protette terrestri;

Considerato che le Cinque Terre sono comprese tra i siti italiani inseriti, in occasione della sessione del Comitato per il patrimonio mondiale svoltasi a Napoli nel dicembre del 1997, nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184, di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972;

Considerato che l'unicità delle caratteristiche naturali, paesistiche e storico-culturali del territorio compreso tra Monterosso al Mare e Riomaggiore costituisce testimonianza storica dell'originaria identità insediativa delle «Cinque Terre» determinata dai cinque antichi borghi marini di Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore;

Considerato che l'istruttoria svolta dal Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione natura, e dalla segreteria tecnica per le aree naturali protette di cui agli articoli 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, così come riportato nella relazione tecnica, ha consentito di verificare la presenza sul territorio di valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di rilievo nazionale ed internazionale meritevoli di gradi di tutela differenziati;

Sentiti gli enti locali interessati: provincia di La Spezia, comuni di La Spezia, Levanto, Monterosso al Mare, Riomaggiore e Vernazza, comunità montana Spezzina anche in relazione all'affidamento della gestione della adiacente area protetta marina delle Cinque Terre ai sensi del citato art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente del 22 aprile 1999, protocollo n. SCN/DG/99/7218, di trasmissione alla regione Liguria dello schema di decreto di istitu-

zione del Parco nazionale in oggetto e della relativa cartografia, per l'espressione dell'intesa sull'istituzione di tale Parco, in applicazione di quanto disposto nell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la nota dell'assessore all'agricoltura, parchi, zone montane, caccia e pesca della regione Liguria del 3 maggio 1999, protocollo n. 217/SP/99, con cui si chiede, per poter rilasciare l'intesa richiesta, una integrazione al testo del decreto consistente nell'inserimento della norma transitoria riguardante l'insediamento degli organi direttivi dell'ente parco dopo l'entrata in vigore delle legge regionale di riordino dell'attuale Parco regionale delle Cinque Terre e comunque non oltre il 31 ottobre 1999;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, protocollo n. SCN/1D/99/9462 del 26 maggio 1999, indirizzata alla regione Liguria, con la quale si accoglie la richiesta di inserimento nel testo del decreto della suddetta norma transitoria;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente del 17 giugno 1999, protocollo n. SCN/99/1D/11152, con la quale si trasmette alla Conferenza unificata il testo del decreto e la relativa cartografia per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la delibera del consiglio regionale n. 41 del 15 giugno 1999, con la quale è stato formalmente espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'assenso della regione Liguria all'intesa con lo Stato per l'istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre;

Vista la successiva nota della regione Liguria del 30 giugno 1999 protocollo n. 78252/919 a firma dell'assessore all'agricoltura, parchi, zone montane, caccia e pesca con cui, ad integrazione di quanto comunicato con la precedente nota del 29 giugno 1999 protocollo n. 3558 di trasmissione dell'intesa, si chiede di rendere possibile l'accesso alle frazioni di Schiara e Tramonti con veicoli a motore attraverso la strada carrabile passante per la zona 1 del comune di La Spezia e sovrastante le suddette frazioni;

Visto il parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica riguardante l'istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre, espresso dalla Conferenza unificata, repertorio atti n. 135/C.U. del 1º luglio 1999, trasmesso al Ministero dell'ambiente con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, protocollo n. 3558/98/A.3.5.36 dell'8 luglio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito il Parco nazionale delle Cinque Terre.

2. È istituito l'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.

3. All'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.

4. Il territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000 e 1:10.000 allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Liguria e la sede dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre. Nel territorio del Parco sono compresi anche gli affioramenti rocciosi antistanti la costa interessata dal Parco, entro una fascia di cinquecento metri dalla costa stessa.

5. Per il rilevante valore paesaggistico, agricolo e storico culturale è individuato nel territorio del Parco «l'ambito territoriale delle Cinque Terre» come delimitato nella cartografia ufficiale di cui al comma 4.

6. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, fino all'entrata in vigore del piano del Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano direttamente le misure di salvaguardia riportate nell'allegato *A)* al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

7. La pianta organica dell'Ente Parco è determinata ed approvata entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio direttivo, osservate le procedure cui all'art. 6 e seguenti del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. All'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre dalla data di insediamento del consiglio direttivo viene affidata la gestione dell'area naturale marina protetta «Cinque Terre» ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale di istituzione di tale area marina protetta.

9. L'Ente parco si avvarrà, per quanto concerne le problematiche riguardanti l'area naturale marina protetta denominata «Cinque Terre», della commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente del 12 maggio 1998, che, alla data dell'insediamento del consiglio direttivo, si intende insediata presso l'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre ed è presieduta dal rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente, sentita la regione che è tenuta ad esprimersi nei termini di cui all'art. 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

10. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco formula, entro 180 giorni dal suo insediamento, la proposta di regolamento di esecuzione di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 12 dicembre 1997, e di organizzazione dell'area naturale marina protetta omonima e su tale proposta la commissione di riserva sopra citata dà il proprio parere. Il regolamento sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre:

a) il presidente;

b) il consiglio Direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

3. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco delle Cinque Terre individua all'interno del territorio del Parco la sede legale ed amministrativa dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. L'Ente Parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalla provincia e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

5. L'insediamento degli organi direttivi dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre avverrà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di riordino dell'attuale Parco naturale regionale delle Cinque Terre e comunque non oltre il 31 ottobre 1999.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 4.

1. L'Ente Parco può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della regione, per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta di cui all'art. 2 dell'allegato *A*.

Art. 5.

1. Al fine di favorire il mantenimento ed il recupero dell'attività agricola ed il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 7, comma 1, e art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la creazione di nuova occupazione, le risorse finanziarie la cui attribuzione non è vincolata per legge, poste a disposizione del Parco da parte dello Stato, della regione, di altri enti pubblici ed organismi anche privati nazionali ed internazionali, saranno in linea di massima e salvo motivate eccezioni utilizzate nell'ambito territoriale individuato al comma 5 dell'art. 1. Sempre ai medesimi fini le nuove risorse e disponibilità di lavoro ed occupazione saranno, ove possibile, attivate nell'ambito territoriale individuato al comma 6 dell'art. 1.

Art. 6.

1. Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del parco, l'Ente Parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

2. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 349

ALLEGATO A
(previsto dall'articolo 1, comma 6)

DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Articolo 1
Zonizzazione interna

1. L'area del Parco nazionale delle Cinque Terre, così come delimitata nella cartografia allegata al presente decreto, è suddivisa nelle seguenti zone:

zona 1, - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione;

zona 2, - di interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione;

zona 3, - di rilevante valore paesaggistico, agricolo-ambientale, storico e culturale con elevato grado di antropizzazione;

Articolo 2
Tutela e promozione

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) la tutela del paesaggio;
c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;
d) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché, di attività ricreative compatibili;
e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
f) la conservazione, restauro e valorizzazione del "paesaggio storico agrario delle Cinque Terre" e dei centri e nuclei abitati localizzati all'interno dell'ambito di cui all'articolo 1 comma 6 del presente decreto.
g) la sperimentazione e valorizzazione delle attività produttive compatibili

Articolo 3
Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, fuori dai centri edificati così come individuati nella cartografia allegata, le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco, salvo gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'Ente Parco ai sensi dell'articolo 11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394;
b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, del bosco e della macchia mediterranea fatte salve le esigenze connesse con il mantenimento delle attività agricole tradizionali e, previa autorizzazione dell'Ente Parco, gli interventi conservativi tendenti a favorire il ripristino delle suddette formazioni vegetali con l'impiego di specie autoctone, gli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumità, gli interventi strettamente necessari a garantire la conservazione del patrimonio archeologico, storico ed architettonico e di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio. Sono consentiti il pascolo e la raccolta dei prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle normative locali;
c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona;
d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco;
e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché, l'asportazione di minerali;
f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera g) della legge n. 157/92;
g) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato;
h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall'Ente Parco per quanto attiene alle necessità di tutela delle aree di cui all'articolo 1;
i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù e fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché, realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche;
m) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco.

2. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti e vincoli risultanti dalla disciplina dell'area naturale marina protetta omonima di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero dell'ambiente 12 dicembre 1997, non incompatibili con le previsioni del presente decreto.

Articolo 4
Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1 l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Pertanto sono vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione e vigono in particolare i seguenti ulteriori divieti:
a) l'accesso con veicoli a motore fatti salvi il transito per l'eventuale attività di sorveglianza e di soccorso nonché, il transito sulla strada carrabile nel territorio del Comune di La Spezia, che attraversa la zona 1 sovrastante le frazioni di Schiara e Tramonti ed è l'unico accesso alle suddette frazioni;
b) l'accesso a piedi al di fuori dei percorsi segnalati;
c) l'attracco dei natanti fatta eccezione per la eventuale attività di sorveglianza e di soccorso;
d) l'uso dei fitofarmaci;
e) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e nuove opere di mobilità;
f) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione di quelli esistenti;
g) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica informativa del parco;
h) le opere tecnologiche ad eccezione degli impianti di approvvigionamento idrico di modesta entità ed antincendio, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
i) il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad eccezione degli interventi strettamente necessari alla prevenzione degli incendi;
l) la modifica del regime delle acque salvo gli interventi che l'Ente Parco riterrà necessari per il contenimento dei fenomeni erosivi.

Articolo 5
Divieti in zona 2

1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente articolo 1 vigono oltre ai divieti generali di cui all'articolo 3 i seguenti divieti:
a) l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle di servizio per le attività agro-silvo-pastorali tradizionali e la realizzazione di nuove opere di mobilità ad eccezione degli impianti di monorotaia necessari allo svolgimento delle attività agricole, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
b) la realizzazione di nuovi edifici.

Articolo 6
Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, così come delimitato nel presente decreto, ad eccezione di quanto esposto nei precedenti articoli 3 e 4, nonché, dai successivi articoli 7 e 8, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti.
2. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e parziali, per la parte ricadente nell'area del Parco, deve essere preceduta da intesa con il soggetto gestore.

Articolo 7
Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi:
a) impianti di monorotaia necessari allo svolgimento delle attività agricole e tracciati stradali di carattere interpoderale e di servizio;
b) opere che comportino modificazione del regime delle acque al fine della sicurezza delle popolazioni;
c) opere tecnologiche, elettrodotti con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;
d) piani forestali, nonché, l'apertura di nuove piste forestali;
e) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;
f) impianti per allevamenti e impianti di stoccaggio agricolo così come definito dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
g) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2 Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti dalle lettere a) e

b) del primo comma dell'articolo 31 della suddetta legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'ente di gestione.

3. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo articolo 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Articolo 8
Regime autorizzativo in zona 3

1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 3 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:
a) le opere di mobilità, ed in particolare i tracciati stradali o modifiche di quelli esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune, monorotaie ed altro;
b) le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;
c) le opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;
d) opere di trasformazione e di bonifica agraria;
e) gli impianti per allevamenti ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definito dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
f) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, salvi gli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo articolo 9, l'elenco delle opere accompagnato da una

relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Articolo 9
Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale autorizzazione da parte dell'organismo di gestione, per quanto disposto dai precedenti articoli, 6, 7 e 8 è rilasciata, per opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2 e 3, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte.

Articolo 10
Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione del Parco nazionale delle Cinque Terre è esercitata dal Ministero dell'ambiente.

2. La sorveglianza del territorio di cui al precedente articolo 1 è affidata al Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. La sorveglianza dell'area protetta marina denominata delle "Cinque Terre" è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dalla Capitaneria di Porto di La Spezia, nonché dalle polizie degli Enti locali delegati nella gestione della medesima area protetta.

Servizio conservazione della natura

Segreteria Tecnica

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

QUADRO D'UNIONE DELLA CARTOGRAFIA I.G.M.

CHIAVARI 231	SESTRI LEVANTE 232	PONTREMOLI 233
	LEVANTO 247	LA SPEZIA 248

LEGENDA

LIMITE DEL PARCO

AMBITO TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE

SCALA 1:50.000

LA SPEZIA
CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
GOLFO DI LA SPEZIA
LA SPEZIA
Riomaggiore
Vernazza
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

Servizio conservazione della natura

Segreteria Tecnica

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

QUADRO D'UNIONE DELLA CARTOGRAFIA I.G.M.

CHIAVARI 231	SESTRI LEVANTE 232	PONTREMOLI 233
	LEVANTO 247	LA SPEZIA 248

LEGENDA

LIMITE DEL PARCO

AMBITO TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE

SCALA 1:50.000

LÈVANTO
CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

Ministero dell'Ambiente
Servizio conservazione della natura
Segreteria Tecnica
PARCO NAZIONALE
DELLE CINQUE TERRE
QUADRO D'UNIONE DELLA
CARTA TECNICA REGIONALE
SEZ. N° 247040
LÈVANTO
SEZ. N° 248010
PIGNONE
SEZ. N° 247080
MONTEROSSO
AL MARE
SEZ. N° 248050
RIOMAGGIORE
VERNAZZA
SEZ. N° 248060
LA SPEZIA
FABIANO
LEGENDA
LIMITE DEL PARCO
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
CENTRI ABITATI
SCALA 1:10.000

Servizio conservazione della natura
Segreteria Tecnica

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

QUADRO D'UNIONE DELLA CARTA TECNICA REGIONALE

SEZ. N° 247040 LÈVANTO	SEZ. N° 248010 PIGNONE	
SEZ. N° 247080 MONTEROSSO AL MARE	SEZ. N° 248050 RIOMAGGIORE VERNAZZA	SEZ. N° 248060 LA SPEZIA
		SEZ. N° 2481000 FABIANO

LEGENDA

- LIMITE DEL PARCO
- ZONA 1
- ZONA 2
- ZONA 3
- CENTRI ABITATI

SCALA 1:10.000

Servizio conservazione della natura

Segreteria Tecnica

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

QUADRO D'UNIONE DELLA CARTA TECNICA REGIONALE

SEZ. N° 247040 LEVANTO	SEZ. N° 248010 PIGNONE	
SEZ. N° 247080 MONTEROSSO AL MARE	SEZ. N° 248050 RIOMAGGIORE VERNAZZA	SEZ. N° 248060 LA SPEZIA
		SEZ. N° 2481000 FABIANO

LEGENDA

LIMITE DEL PARCO

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

CENTRI ABITATI

SCALA 1:10.000

Servizio conservazione della natura

Segreteria Tecnica

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

QUADRO D'UNIONE DELLA CARTA TECNICA REGIONALE

SEZ. N° 247040 LÈVANTO	[illegible]	
SEZ. N° 247080 MONTEROSSO AL MARE	SEZ. N° 248050 RIOMAGGIORE VERNAZZA	SEZ. N° 248060 LA SPEZIA
		SEZ. N° 2481000 FABIANO

LEGENDA

LIMITE DEL PARCO

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

CENTRI ABITATI

SCALA 1:10.000

Ministero dell'Ambiente
Servizio conservazione della natura
Segreteria Tecnica
PARCO NAZIONALE
DELLE CINQUE TERRE
QUADRO D'UNIONE DELLA
CARTA TECNICA REGIONALE
SEZ. N° 247040
LÈVANTO
SEZ. N° 248010
PIGNONE
SEZ. N° 247080
MONTEROSSO
AL MARE
SEZ. N° 248050
RIOMAGGIORE
VERNAZZA
SEZ. N° 248060
LA SPEZIA
SEZ. N° 2481000
FABIANO
LEGENDA
LIMITE DEL PARCO
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
CENTRI ABITATI
SCALA 1:10.000

LA SPEZIA

Ministero dell'Ambiente
Servizio conservazione della natura
Segreteria Tecnica
PARCO NAZIONALE
DELLE CINQUE TERRE
QUADRO D'UNIONE DELLA
CARTA TECNICA REGIONALE
SEZ. N° 247040
LEVANTO
SEZ. N° 248010
PIGNONE
SEZ. N° 247080
MONTEROSSO
AL MARE
SEZ. N. 248050
RIOMAGGIORE
VERNAZZA
SEZ. N° 248060
LA SPEZIA
FABIANO
LEGENDA
LIMITE DEL PARCO
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
CENTRI ABITATI
SCALA 1:10.000

99A10702

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 dicembre 1999.

Ulteriori interventi urgenti per accelerare il percorso di ricostruzione nel territorio del comune di Nocera Umbra a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997. (Ordinanza n. 3026).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali è stato dichiarato e successivamente prorogato lo stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei territori delle regioni Umbria e Marche a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni;

Viste le proprie precedenti ordinanze relative alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nei territori delle regioni Umbria e Marche;

Considerata la particolare situazione in atto nel comune di Nocera Umbra, in relazione al grave e diffuso livello di danneggiamento ed alla estrema polverizzazione degli insediamenti abitativi;

Considerato, in particolare, che nel territorio del comune di Nocera Umbra la grandissima parte degli interventi di ricostruzione non ricade nelle fattispecie previste dall'ordinanza n. 61 del presidente della regione dell'Umbria, commissario delegato per la ricostruzione e che, quindi, richiedono tempi attuativi adeguati alla complessità degli interventi medesimi;

Ravvisata la necessità di coordinare efficacemente tutti gli interventi con l'obiettivo primario di agevolare il più rapido possibile rientro dei nuclei familiari ospitati all'interno dei moduli abitativi mobili nelle proprie case, ovvero di favorirne il trasferimento in abitazioni alternative, anche prevedendo un supporto diretto del Dipartimento della protezione civile finalizzato allo scopo;

Preso atto degli auspici in questo senso rivolti dalla regione dell'Umbria e dall'amministrazione comunale di Nocera Umbra e d'intesa con i medesimi;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per fronteggiare la particolare situazione in atto nel territorio del comune di Nocera Umbra, in relazione al grave e diffuso livello di danneggiamento ed alla estrema polverizzazione degli insediamenti abitativi, nonché per agevolare il più rapido possibile ritorno dei nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi nelle proprie case, ovvero di favorirne il trasferimento in abitazioni alternative, con decreto del Sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile è costituita, per la durata di dodici mesi, un'unità tecnica di coordinamento per Nocera Umbra composta da due funzionari designati dal comune di Nocera Umbra, due funzionari designati dalla regione dell'Umbria, di cui uno con funzioni di coordinatore, e due funzionari designati dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 2.

1. L'unità tecnica ha il compito di:

a) assicurare che l'attività degli uffici del comune di Nocera Umbra e della regione dell'Umbria competenti per la ricostruzione garantisca la priorità agli interventi di ricostruzione degli edifici nei quali risiedevano, alla data del sisma, nuclei familiari provvisoriamente alloggiati in moduli abitativi;

b) elaborare e gestire il programma degli interventi di emergenza al fine di assicurare che, entro la fine dell'anno 2000 i nuclei familiari provvisoriamente alloggiati nei moduli abitativi possano fare rientro nelle proprie abitazioni, ove ciò sia compatibile con i tempi di attuazione degli interventi di ricostruzione, ovvero possano essere trasferiti in abitazioni alternative meno disagiate;

c) proporre l'individuazione dei soggetti ai quali affidare il compito di responsabile del procedimento per la realizzazione delle infrastrutture previste nei programmi integrati di recupero;

d) assumere ogni necessaria iniziativa volta all'adozione degli atti e dei provvedimenti diretti a garantire il rapido progresso degli interventi di ricostruzione, anche mediante proposte al sindaco che provvede, in qualità di ufficiale di Governo, con proprie ordinanze all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti di tutti i soggetti inadempienti, siano essi singoli proprietari, consorzi di proprietari, progettisti o imprese.

Art. 3.

1. L'unità tecnica di coordinamento, ove necessario, può chiedere alla giunta regionale di venire coadiuvata da personale della regione o assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 14, comma 14, della legge n. 61/1998 nonché con personale proveniente dai progetti di lavori socialmente utili, da utilizzare a tempo pieno.

Art. 4.

1. L'unità tecnica di coordinamento ha sede permanente presso il comune di Nocera Umbra e dispone di un fondo per spese inerenti al funzionamento il cui importo è determinato dalla giunta regionale a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 14, della legge n. 61/1998.

2. Ai componenti dell'unità tecnica di coordinamento è riconosciuto un compenso che verrà determinato con delibera della giunta regionale a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 14, della legge n. 61/1998.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A10736

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 novembre 1999.

Autorizzazione ad utilizzare bottiglie in PET da 500 ml per il confezionamento dell'acqua minerale estera «Rogaska Slatina - Sorgente Donat».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 12 ottobre 1998 con la quale la società Velox importazioni esportazioni S.r.l., con sede in Trieste, via Rio Primario n. 1/3, ha chiesto l'autorizzazione ad utilizzare per il confezionamento dell'acqua minerale naturale estera «Rogaska Slatina - Sorgente Donat» oltre alle bottiglie in vetro, anche bottiglie di plastica PET;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 984, con il quale è stata autorizzata la vendita in Italia dell'acqua minerale naturale estera Donat;

Vista la documentazione prodotta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339;

Vista la nota dell'Istituto superiore di sanità n. 2408/ToA 22 datata 21 luglio 1999;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «favorevole all'utilizzazione delle bottiglie in PET da 500 ml prodotte dalla ditta Stramex di Podplat (Slovenia) per il confezionamento dell'acqua minierale Rogaska Slatina - Donat»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato l'uso delle bottiglie in PET da 500 ml, prodotte dalla ditta Stramex di Podplat (Slovenia) per il confezionamento dell'acqua minerale naturale estera «Rogaska Slatina - Sorgente Donat».

Art. 2.

Sono fatti salvi gli effetti che conseguiranno alla revisione prevista dall'art. 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 26 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A10710

DECRETO 29 novembre 1999.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Fonte Argentiera - Alta Val d'Olba» di Sassello.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 settembre 1999 con la quale la società Immobiliare Astor S.r.l., con sede in Urbe (Savona), via Sambù, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Fonte Argentiera - Alta Val d'Olba» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nei comuni di Urbe e Sassello (Savona) in «Fonte Argentiera - Acqua del Faiallo»;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1996 con il quale è stata riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale dell'acqua «Fonte Argentiera - Alta Val d'Olba»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Fonte Argentiera - Alta Val d'Olba» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nei comuni di Urbe e Sassello (Savona) in «Fonte Argentiera - Acqua del Faiallo».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 29 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A10711

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 dicembre 1999.

Attivazione di taluni uffici delle entrate relativamente alle regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degi uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Visto il decreto direttoriale 29 dicembre 1998, con il quale è stata disposta l'attivazione dell'ufficio delle entrate di Locri limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della sua organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti ad assicurare la piena funzionalità dell'ufficio stesso;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999 con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Ritenuto di disporre la completa attivazione dell'ufficio delle entrate di Locri e di procedere altresì all'attivazione di quelli di Gardone Val Trompia, Erba, Casalmaggiore, Vittoria, Agrigento, Cassino, Nizza Monferrato, Saluzzo e Valenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia sono attivati gli uffici delle entrate e le sezioni staccate specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Como, Cremona, Ragusa, Agrigento, Frosinone, Asti, Cuneo, Alessandria ed il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Brescia, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati.

3. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto citati al comma 2, nonché l'ufficio delle entrate di Reggio Calabria, provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate attivati ai sensi del comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
LOMBARDIA	Brescia	ufficio delle entrate di **Gardone Val Trompia**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Gardone Val Trompia	14 dicembre 1999
	Como	ufficio delle entrate di **Erba**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Erba	15 dicembre 1999
	Cremona	ufficio delle entrate di **Casalmaggiore**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Casalmaggiore	16 dicembre 1999
SICILIA	Ragusa	ufficio delle entrate di **Vittoria**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Vittoria	21 dicembre 1999
	Agrigento	ufficio delle entrate di **Agrigento**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Agrigento	22 dicembre 1999
LAZIO	Frosinone	ufficio delle entrate di **Cassino**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Cassino	23 dicembre 1999
PIEMONTE	Asti	ufficio delle entrate di **Nizza Monferrato** e sezione staccata di Canelli	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Nizza Monferrato e Canelli	28 dicembre 1999
	Cuneo	ufficio delle entrate di **Saluzzo**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Saluzzo	28 dicembre 1999
	Alessandria	ufficio delle entrate di **Valenza**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Valenza	29 dicembre 1999
CALABRIA	Reggio Calabria	ufficio delle entrate di **Locri** e sezione staccata di Roccella Jonica	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Locri nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccate della Direzione regionale delle entrate di Reggio Calabria	29 dicembre 1999

99A10750

DECRETO 13 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Desio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedimento alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Desio ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 5 novembre 1999, dovuto al furto perpetrato, nella notte fra il 4 e il 5 novembre, nei locali dell'ufficio, evento che ha determinato la chiusura al pubblico al fine di permettere un primo riscontro degli atti pubblici e privati sottratti, nonché del danneggiamento delle strutture;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Desio in data 5 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 dicembre 1999

Il direttore regionale: ORSI

99A10766

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 novembre 1999.

Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che impone ai datori di lavoro pubblici e privati di inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva in favore dei lavoratori beneficiari della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;

Visto il medesimo art. 9, comma 6, che rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione della periodicità dell'invio dei suddetti prospetti, nonché l'individuazione di ulteriori informazioni, da inserire nei prospetti medesimi, per l'applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie;

Sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del 4 novembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente decreto disciplina la periodicità dell'invio dei prospetti informativi, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui alla citata legge, al competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato «servizio», nonché le informazioni che i suddetti prospetti devono contenere oltre a quelle individuate dal citato comma 6.

Art. 2.

Periodicità dell'invio dei prospetti

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i datori di lavoro di cui all'art. 1 con sede unica trasmettono al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per gli avviamenti al lavoro, anche per via telematica ed anche per il tramite delle associazioni cui aderiscono, i prospetti informativi di cui al presente decreto. I datori di lavoro che hanno sedi in più province della stessa regione o di regioni diverse, trasmettono i suddetti prospetti separatamente al servizio territorialmente competente per ciascuna sede, come sopra individuato, e complessivamente al servizio competente per il territorio in cui si trova la sede legale.

2. Limitatamente all'anno 2000, il termine per l'invio dei prospetti informativi è differito al 31 marzo.

Art. 3.

Informazioni da inserire nei prospetti

1. A norma di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999, i prospetti informativi di cui al presente decreto devono contenere:

a) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero dei lavoratori su cui si computa la quota di riserva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;

c) il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o con contratto di reinserimento, nonché il numero dei lavoratori occupati a domicilio o con modalità di telelavoro;

d) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della citata legge n. 68 del 1999;

e) i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili di cui all'art. 1 della citata legge n. 68 del 1999;

f) limitatente ai datori di lavoro privati, il numero delle convenzioni in corso, stipulate ai fini dell'inserimento occupazionale dei disabili o con finalità formative, anche se non dirette ad instaurare un rapporto di lavoro, e il numero delle unità lavorative coinvolte, distinte per sesso e per età;

g) la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste a titolo di esonero parziale o di gradualità degli avviamenti, limitatamente ai datori di lavoro privati, nonché di compensazione territoriale, con l'indicazione delle sedi in cui si assume, rispettivamente, in eccedenza o in riduzione, in base alla disciplina vigente, nonché la fruizione della sospensione degli obblighi occupazionali.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere modificata la periodicità della presentazione dei prospetti informativi e possono essere elaborati modelli, distinti per i datori di lavoro pubblici e per i datori di privati, per la compilazione dei prospetti medesimi.

2. Le regioni trasmettono, in forma sintetica e per settori di attività, i dati aggregati inseriti nei prospetti informativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini della verifica sul funzionamento del meccanismo informativo di cui al presente decreto.

Roma, 22 novembre 1999

Il Ministro: SALVI

99A10706

DECRETO 9 dicembre 1999.

Modificazione dell'intestazione della mobilità lunga dalla società C.I.S.A.F. S.r.l. e dalla società Sbrocchi S.p.a. alla società Italtecno S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 17 giugno 1999 relativo all'attribuzione del contingente delle 6.800 unità da porre in mobilità lunga;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale sopracitato che assegna alla società C.I.S.A.F. e alla società Sbrocchi rispettivamente n. 3 e n. 24 posti di mobilità lunga;

Vista la domanda presentata dalla società Italtecno S.p.a. relativa alla richiesta di modifica della intestazione del piano di mobilità lunga, a causa della cessione del ramo d'azienda — per l'esecuzione di appalti di servizi per conto delle Ferrovie dello Stato — della società C.I.S.A.F. S.r.l. e della società Sbrocchi S.p.a. alla società Italtecno S.p.a.;

Viste le scritture private attestanti la cessione di cui al capoverso precedente;

Considerato che i lavoratori oggetto della cessione erano gli unici, della società C.I.S.A.F. e della società Sbrocchi, inquadrati nel settore industria e pertanto gli unici in possesso dei requisiti per accedere alla mobilità lunga;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare alla società Italtecno S.p.a. n. 27 posti di mobilità lunga di cui n. 3 posti già assegnati alla società C.I.S.A.F. S.r.l. e n. 24 posti già assegnati alla società Sbrocchi S.p.a. con decreto ministeriale del 17 giugno 1999;

Decreta:

Alla società Italtecno S.p.a. è intestato il numero di 27 unità di mobilità lunga di cui 3 già assegnate alla società C.I.S.A.F. S.r.l. e 24 alla società Sbrocchi S.p.a. con il decreto ministeriale del 17 giugno 1999.

Roma, 9 dicembre 1999

Il direttore generale: CARLÀ

99A10707

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 dicembre 1999.

Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia. (Deliberazione n. 338/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del Consiglio del 6 dicembre 1999;

Vista la direttiva 90/388/CEE della Commissione, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 96/19/CE della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14) e l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 di «Approvazione della convenzione stipulata dal Ministero P.T. e la Omnitel Pronto Italia S.p.a. per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile e di comunicazione con il sistema di tecnica numerica denominato GSM», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994 di «Approvazione della convenzione stipulata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom S.p.a. per la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1999;

Vista la propria delibera n. 10/99 del 16 marzo 1999, recante «Condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1999;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Visto il parere della Commissione europea (Direzione generale IV e Direzione generale XIII), pervenuto all'Autorità in data 9 agosto 1999;

Vista la decisione del 14 luglio 1999 di sospensione del procedimento alla luce dell'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato della richiesta di parere sull'identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

Sentiti gli operatori licenziatari di reti e servizi di telefonia fissa;

Sentiti gli operatori mobili Wind S.p.a. e Blu S.p.a.;

Sentite le associazioni dei consumatori;

Sentita la società Telecom Italia S.p.a;

Sentita la società Telecom Italia Mobile S.p.a.;

Sentita la società Omnitel Pronto Italia S.p.a.;

Vista la proposta di Telecom Italia S.p.a. sulle modalità di tariffazione delle comunicazioni fisso-mobile presentata all'Autorità il 1° febbraio 1999;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione al Consiglio dell'avv. Alessandro Luciano sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nella seduta del consiglio del 10 novembre 1999;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato pervenuto all'Autorità in data 1° dicembre 1999;

Udita la relazione finale al consiglio dell'avv. Alessandro Luciano nella seduta del 6 dicembre 1999;

Considerando quanto segue:

PARTE I - *Le comunicazioni fisso-mobile nella disciplina comunitaria e nazionale.*

Il 1998 rappresenta un anno di radicale cambiamento nei rapporti tra mercato delle comunicazioni mobili e mercato delle comunicazioni fisse. La ragione principale di tale cambiamento deriva dalla liberalizzazione del mercato delle reti e dei servizi di telefonia fissa che segna l'avvio della concorrenza su tale mercato, in presenza di un mercato già aperto alla concorrenza quale quello delle comunicazioni mobili.

Tale cambiamento porta le Autorità europee e nazionali, sia garanti della concorrenza sia di regolamenta-

zione, a svolgere indagini e ad intervenire nel segmento di mercato delle comunicazioni fisso-mobile. Oltre all'avvio, già a partire dal gennaio 1998, dell'indagine della Direzione generale IV sulle condizioni economiche di interconnessione mobile-fisso e fisso-mobile; nella maggior parte dei Paesi europei le Autorità nazionali di regolamentazione avviano analisi specifiche su tali relazioni di traffico e sulla struttura e sui valori delle tariffe di terminazione verso reti mobili. Nel corso del 1999 anche la Direzione generale XIII assume una propria posizione in merito alla regolamentazione delle tariffe fisso-mobile originate dalle reti di operatori aventi notevole forza di mercato, portando tale discussione all'interno del Comitato ONP. A tali aspetti si aggiungono i numerosi contenziosi generati nella contrattazione dell'interconnessione degli operatori di rete fissa con gli operatori di rete mobile nella maggior parte dei Paesi europei, che richiedono alle diverse Autorità nazionali di assumere una posizione in merito all'aspetto specifico delle condizioni economiche.

1. L'ITER ISTRUTTORIO A PARTIRE DALLA DELIBERA N. 10/99 DELL'AUTORITÀ.

La valutazione dei prezzi di terminazione applicati agli operatori mobili agli operatori interconnessi viene avviata dall'Autorità successivamente alla delibera n. 10/99. Nella fase precedente, infatti, l'Autorità non era entrata nel merito dei valori di interconnessione liberamente contrattati dagli operatori mobili con Telecom Italia, pur avendo fissato il principio di articolare tali valori in due fasce, di picco e fuori picco, coerentemente con l'articolazione dei prezzi finali e compatibilmente con i livelli di occupazione della capacità della rete.

La stessa Autorità aveva poi rinviato ad un successivo provvedimento il completamento dell'istruttoria sul mercato delle comunicazioni originate dalla rete di Telecom Italia e terminate sulle reti degli operatori radiomobili, già avviata con la decisione del 12 gennaio e con una fase intermedia definita dalla delibera n. 10/99. La situazione presentava allora un forte squilibrio tra le diverse componenti di prezzo del servizio su cui l'Autorità si riservava di intervenire in una fase successiva. La delibera n. 10/99 segna in sostanza un transitorio verso il completamento del percorso di regolamentazione delle tariffe fisso-mobile.

Nel frattempo un ulteriore elemento è venuto ad aggiungersi all'interno di tale percorso, ovvero l'identificazione e conseguente notifica degli operatori radiomobili TIM e Omnitel quali aventi notevole forza sul mercato dei servizi mobili e sul mercato nazionale dell'interconnessione (delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999). I contenuti di tale delibera aggiungono elementi giuridici di cui tener conto all'interno del procedimento sulla regolamentazione delle tariffe fisso-mobile.

L'identificazione di operatori aventi notevole forza di mercato comporta l'imputazione di oneri specifici sugli organismi notificati al fine di consentire un'accelerazione di quanto previsto dalla disciplina sull'ONP, pur nel rispetto della normativa antitrust.

Gli oneri preventivi in capo agli operatori notificati hanno di fatto l'obiettivo di garantire l'operatività di meccanismi concorrenziali efficienti in presenza di posizioni di potere sui mercati di riferimento da parte di alcuni operatori. Con particolare riguardo al mercato delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di un operatore notificato e al mercato dell'interconnessione di terminazione sottostante, tali oneri ricadono relativamente al mercato nazionale:

1) sull'operatore Telecom Italia, notificato quale avente notevole forza sia sul mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica, sia sul mercato dell'interconnessione. Su tale operatore ricadono sia obblighi di orientamento al costo dei servizi finali offerti, laddove questi utilizzino attività di installazione e gestione e componenti della rete pubblica commutata senza l'aggiunta di prestazioni aggiuntive; sia obblighi di separazione contabile delle attività di interconnessione (diretta ed inversa) dal resto delle attività; sia obblighi di trasparenza nelle comunicazioni alla clientela, sia obblighi di non discriminazione degli utenti abbonati alla rete pubblica commutata;

2) sugli operatori Telecom Italia Mobile e Omnitel, notificati quali aventi notevole forza sia sul mercato dei servizi di comunicazione mobili e personali, sia sul mercato dell'interconnessione. Su tali operatori ricadono sia obblighi di non discriminazione e trasparenza nell'interconnessione offerta a terzi; sia l'obbligo di orientamento al costo dei servizi di interconnessione, sia l'obbligo di separazione contabile delle attività di interconnessione dalle attività di installazione e gestione delle reti e dalle attività di prestazione dei servizi finali.

2. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE FISSO-MOBILE E ARTICOLAZIONE DELLE COMPONENTI SOTTOSTANTI A TALE SERVIZIO.

Un servizio di comunicazione fisso-mobile, sulla base di quanto stabilito all'art. 1, lettera *r)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 è configurabile quale servizio pubblico di telecomunicazioni, in quanto servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni.

In base a quanto stabilito al considerando 18 della direttiva 96/2/CE che modifica la direttiva 90/388/CEE con riferimento alle comunicazioni mobili e personali «il trasporto diretto e la commutazione della voce su reti di comunicazioni mobili e personali non avvengono tra due punti terminali della rete pubblica commutata e non si configurano pertanto come servizi di telefonia vocale ai sensi della direttiva 90/388/CEE». Del resto anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, recependo quanto stabilito all'art. 1 della direttiva 90/388/CEE definisce all'art. 1, lettera *s)*, un servizio di telefonia vocale quello che prevede l'utilizzo di una rete pubblica fissa ovvero di una rete impiegata per la fornitura di servizi di telefonia tra i punti terminali della rete in postazioni fisse.

Da un punto di vista regolamentare tale distinzione è importante al fine di distinguere i servizi di telefonia vocale forniti dall'operatore Telecom Italia e regolati

sulla base del modello di price cap sulla base della delibera n. 171/99 dell'Autorità, da servizi sottoposti ad altre forme di regolamentazione e controllo.

In particolare quindi un servizio di comunicazione fisso-mobile si configura quale servizio, diverso da quello di telefonia vocale su rete pubblica commutata, che l'operatore di rete fissa offre ai propri abbonati sulla base di un preventivo accordo di interconnessione con gli operatori di rete mobile al fine dell'utilizzo delle loro reti. L'interconnessione rappresenta, in tale ambito, un bene intermedio scambiato dai due operatori fisso e mobile attraverso la realizzazione di un accordo di interconnessione per l'uso della terminazione. Il servizio finale, invece, attiene alla relazione tra fornitore del servizio e il cliente che origina la chiamata.

Il presente provvedimento fa riferimento al segmento di mercato delle comunicazioni uscenti dalla rete dell'operatore Telecom Italia e terminate su clienti radiomobili nazionali.

In base alla titolarità nella definizione del prezzo in capo all'operatore di rete fissa Telecom Italia, ai sensi della delibera n. 85/98 dell'Autorità, questi fattura al cliente chiamante il costo delle comunicazioni comprensivo della quota di terminazione, più i costi del trasporto sulla propria rete della chiamata fino al punto di interconnessione con la rete mobile, più i costi di gestione e commercializzazione del servizio alla clientela. La quota dei costi delle attività di accesso, rete e commerciali dell'operatore al netto della terminazione versata agli operatori mobili è generalmente chiamata retention. Tale quota rappresenta il mark up di Telecom Italia sottratti i costi di interconnessione di cui la Società è tenuta a dare evidente separazione contabile all'interno dell'aggregato «rete di trasporto» nella propria contabilità regolatoria.

3. OBIETTIVI DELL'AUTORITÀ ALLA LUCE DEI PRINCIPI GENERALI CONTENUTI NELLA NORMATIVA.

L'Autorità distingue gli obiettivi perseguiti sulla base dell'identificazione dei due mercati di riferimento del seguente provvedimento: il mercato dell'interconnessione e uso dei servizi di reti radiomobili e il mercato delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete pubblica commutata di Telecom Italia.

Considerando il mercato dei servizi di interconnessione su reti mobili, l'Autorità persegue i seguenti obiettivi:

garantire un'adeguata interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi, tenendo conto delle richieste degli operatori che desiderano realizzare l'interconnessione (con riguardo in particolare ai punti di interconnessione più appropriati e all'articolazione dei servizi offerti compatibilmente con l'uso delle reti);

trasferire interamente sui consumatori il beneficio derivante dalla riduzione dei costi di terminazione sulle reti degli operatori TIM e Omnitel, riduzioni determinate dall'Autorità sulla base del principio di orientamento al costo dei prezzi dei servizi di interconnessione offerti dagli operatori notificati sul mercato di riferimento;

delineare un sistema contabile per gli operatori notificati tale da individuare un sistema di calcolo dei costi delle attività di rete che rifletta l'uso efficiente delle risorse e da garantire la separazione contabile delle attività di interconnessione, dalle attività di installazione e accesso e dalle attività di prestazione dei servizi finali sulla base di quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;

non compromettere l'equilibrio economico degli operatori mobili tenendo conto delle differenze, della struttura e dei tempi di entrata dei diversi operatori presenti sul mercato in modo da favorire una concorrenza «equa» e proporzionale allo sviluppo degli investimenti attraverso la definizione di un percorso di interventi sul mercato radiomobile che al tempo stesso non limiti le forze naturali della concorrenza sul mercato;

garantire una parità di trattamento e condizioni di non discriminazione sul mercato dell'interconnessione e dell'uso delle reti mobili, pur tenendo conto della proporzionalità degli interventi sulla base della diversa natura e dimensione degli operatori;

tutelare la competitività degli operatori non integrati, impedendo forme di discriminazione o di abuso, senza limitare, al tempo stesso, lo sviluppo della convergenza.

Considerando il mercato dei servizi di comunicazione uscenti dalla rete di Telecom Italia e terminate su indicativi mobili, l'Autorità persegue i seguenti obiettivi:

ridurre, a beneficio dei consumatori, la quota di mark up di Telecom Italia alla luce della valutazione dell'orientamento al costo delle attività sottostanti all'utilizzo della rete, di gestione e di commercializzazione, nonché della relazione contabile tra comunicazioni fisso-mobile e comunicazioni telefoniche (da una parte utilizzo delle stesse funzionalità di rete, ma dall'altra forte dipendenza del prezzo finale dalla quota di terminazione);

garantire un certo livello di flessibilità all'operatore di rete fissa nella fissazione dei prezzi uscenti con riferimento all'articolazione della retention (due fasce orarie) e a due opzioni tariffarie sulla base delle diverse condizioni di accesso (canone differenziato per categoria residenziale e affari). Altre forme di prezzo quali profili opzionali o sconti a volume non sono oggetto del seguente provvedimento e vanno autorizzate sulla base di criteri specifici in relazione a quanto stabilito all'art. 7, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e di quanto contenuto nella direttiva 98/10/CE e nella delibera n. 101/99 dell'Autorità;

garantire la separazione contabile della terminazione dalla prestazione finale del servizio, dati gli obblighi di separazione contabile delle attività che ricadono sugli operatori notificati;

eliminare le distorsioni nell'attuale struttura dei prezzi sia al fine di eliminare forme ingiustificate di differenziazione dei prezzi sulla base del contratto sotto-

scritto dal cliente chiamato con gli operatori radiomobili, sia di ridurre i livelli di squilibrio presenti nell'attuale struttura di pricing.

PARTE II - *Regolamentazione delle tariffe di terminazione praticate da Telecom Italia Mobile (TIM) e Omnitel Pronto Italia (Omnitel) agli operatori di rete fissa.*

1. VALUTAZIONE GIURIDICA.

Sulla base di quanto disposto dalla disciplina comunitaria e nazionale sugli operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato sul mercato dei servizi di comunicazione mobile e/o dell'interconnessione ricadono specifici obblighi.

In particolare, il capo III del decreto ministeriale 23 aprile 1998, sulla base dei principi contenuti agli articoli 4 e 7 della direttiva 97/33/CE e agli articoli 4, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, fissa le disposizioni aggiuntive e gli obblighi degli operatori notificati, nonché stabilisce i criteri di cui l'Autorità tiene conto nella valutazione delle condizioni economiche di interconnessione offerte da tali operatori.

Con particolare riferimento agli operatori radiomobili nazionali TIM e Omnitel, notificati dall'Autorità sulla base della delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 come aventi notevole forza di mercato con riferimento all'interconnessione, l'art. 8, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 aprile 1998 stabilisce che tali operatori sono tenuti ad osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri.

In relazione alle condizioni economiche, l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 stabilisce che gli operatori notificati sono tenuti a rispettare il principio di non discriminazione, obiettività e trasparenza nella determinazione delle condizioni economiche di interconnessione. Tali organismi devono, inoltre, dimostrare all'Autorità, su richiesta, che le condizioni economiche di interconnessione applicate sono basate sui costi effettivi, incluso un margine di profitto ragionevole.

In ogni caso, sulla base dell'art. 9, comma 5, dello stesso decreto ministeriale 23 aprile 1998, l'Autorità, al fine di garantire l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni può imporre la modifica delle relative condizioni economiche di interconnessione offerta dagli operatori, tenendo conto nella valutazione dei criteri di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, inclusi i riferimenti a benchmark e best practice raccomandate a livello europeo. In ogni caso è potere dell'Autorità definire criteri obiettivi e trasparenti con riferimento al livello massimo delle tariffe di interconnessione in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 6, lettera *a),* n. 7), della legge n. 249/1997.

Con riferimento alla contabilità dei costi richiesta dall'Autorità, quest'ultima individua il criterio di calcolo più adeguato tenendo conto dei modelli tecnico-economici e i risultati di modelli basati sulla contabilità degli organismi di telecomunicazioni, nonché delle esperienze internazionali disponibili, sulla base di quanto previsto all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.

Alla luce delle esperienze di altri paesi e date le caratteristiche di costo delle comunicazioni instradate su reti mobili in cui i costi unitari decrescono con la crescita del traffico e indipendentemente dall'accesso, l'Autorità individua nel metodo dei costi incrementali di lungo periodo, la base di calcolo più adeguata a rappresentare i costi di interconnessione con le reti radiomobili. Inoltre, data la variazione della struttura dei prezzi dovuta sia all'inversione della titolarità della tariffa, sia al processo di ribilanciamento delle singole componenti, è opportuno valutare l'evoluzione dei costi in prospettiva, dati gli effetti generati dalle variazioni nei modelli di consumo, sul grado di utilizzo della capacità delle reti.

Con riferimento alla struttura delle tariffe di interconnessione offerte, gli operatori notificati sono tenuti da una parte a correlare le condizioni economiche ai costi sostenuti per la fornitura dei servizi (art. 9, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 23 aprile 1998), dall'altra ad includere, se del caso, una modulazione oraria delle tariffe applicabili per tener conto dei livelli di occupazione e di sfruttamento della capacità della rete (art. 9, comma 3, lettera *c),* del decreto ministeriale 23 aprile 1998). Considerando la tipologia del servizio di terminazione verso rete mobile di chiamate originate da rete fissa e data la titolarità del prezzo finale in capo all'operatore da cui origina la chiamata, gli operatori mobili dovrebbero articolare la tariffa di terminazione sulla base delle richieste del servizio da parte dell'operatore interconnesso, tenendo altresì conto del traffico instradato sulle proprie reti.

Infine, con riferimento alle diverse tipologie di chiamate originate da reti nazionali o internazionali, l'art. 9, comma 6, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 stabilisce che le condizioni economiche di interconnessione per servizi di terminazione di chiamate fornite da organismi di telecomunicazioni non discriminano tra chiamate originate da reti fisse o da reti mobili e tra quelle originate da reti nazionali o da reti di altri Stati membri.

Sulla base di tale contenuto le condizioni di terminazione praticate dagli operatori mobili - sia alle proprie divisioni interne, sia ad operatori terzi fissi e mobili - devono essere, se notificati, orientate ai costi dei servizi.

Con particolare riferimento alle condizioni economiche di terminazione del traffico internazionale entrante sulle reti degli operatori TIM e Omnitel, l'obbligo di orientamento al costo ha una conseguenza diretta sull'attuale struttura di tariffazione della terminazione di tale tipologia di traffico così come regolata dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 (Convenzione Omnitel) e dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994 (Convenzione TIM).

A tale proposito è bene osservare che già la direttiva 97/33/CE e il decreto ministeriale 23 aprile 1998 avevano modificato in parte il contenuto dell'art. 16 delle

rispettive convenzioni, facendo decadere, in base a quanto previsto all'art. 22, comma 1, delle convenzioni il divieto previsto al punto *b)* dello stesso art. 22 e cioè il divieto per gli operatori Omnitel e TIM di instradare traffico internazionale attraverso punti di interconnessione diversi dalle centrali internazionali di Telecom Italia, divieto ribadito all'art. 16 in cui si fa riferimento al «concessionario della rete telefonica internazionale».

L'introduzione dell'obbligo di orientamento al costo derivante dalla notifica dei due operatori mobili modifica, inoltre, l'attuale ripartizione delle quote così come stabilite dall'art. 16, comma 1, in quanto la terminazione verso le reti mobili di chiamate originate all'estero non potrà discriminare rispetto alla terminazione di chiamate originate sul territorio nazionale ed entrambi i servizi dovranno essere orientati al costo. Tale operazione implicherà, limitatamente al traffico transitato sulla rete dell'operatore Telecom Italia e terminate sulle reti TIM e Omnitel, una verifica della relazione tra i costi di terminazione degli operatori radiomobili e il livello delle TAR attualmente vigenti al fine di prevedere un successivo intervento dell'Autorità in questa direzione.

2. VALUTAZIONE ECONOMICA.

Tabella - Prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia sulla base della delibera n. 10/99 (Valori in lire/min.).

	Tariffe finali alla clientela (incluso lo scatto alla risposta e al netto di IVA)	Tariffa di terminazione sulla rete mobile (TACS e GSM) TIM	Tariffa di terminazione sulla rete mobile Omnitel
	—	—	—
Verso Family:			
Intera (*)	1327	608	700
Ridotta (*)	222	280	300
Verso Business:			
Intera (**)	602	608	700
Ridotta (**)	300	280	300

(*) Family: fascia intera dalle ore 7,30 alle ore 20,30 dal lunedì al venerdì; fascia ridotta dalle ore 20,30 alle ore 7,30 dei giorni feriali e l'intera giornata di sabato, domenica e festivi.

(**) Business: fascia intera dalle ore 8,00 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì e sabato dalle ore 08,00 alle 13,00; fascia ridotta: lunedì-venerdì dalle ore 18,30 alle ore 08,00; sabato dalle ore 13,00 alle ore 08,00, domenica e festivi.

La prima valutazione che emerge dall'attuale composizione dei prezzi fisso-mobile è la considerazione che — sottratti i costi esterni di terminazione — i margini dell'operatore di rete fissa risultano essere negativi per diverse componenti di pricing.

La seconda valutazione è che, sebbene i prezzi finali siano differenziati per contratto mobile chiamato, i corrispondenti valori di terminazione risultano essere uguali. Non è così per l'articolazione in quanto le fasce orarie cambiano in relazione al tipo di contratto del chiamato.

Oltre all'analisi sull'articolazione e la struttura delle tariffe di terminazione offerte dagli operatori TIM e Omnitel, l'Autorità ha valutato — anche alla luce dell'obbligo di orientamento al costo che ricade su tali operatori — i livelli delle tariffe di terminazione praticate al mercato, data la struttura del mercato italiano dei servizi di interconnessione di terminazione verso reti radiomobili.

Tale valutazione ha portato alla conclusione che i prezzi di terminazione praticati da TIM e Omnitel:

sono prezzi che operano contro l'interesse pubblico, tenuto conto dell'elevatezza di tale valore e della rigidità al cambiamento dal 1995 ad oggi nonostante l'Italia abbia registrato una crescita consistente della telefonia mobile;

sono prezzi che determinano situazioni di disequilibrio e inefficienza sul mercato complessivo della telefonia pubblica in un contesto multi-operatori di cui alcuni integrati e altri no;

sono prezzi non orientati ai costi, date le componenti di rete sottostanti alla loro fornitura e dato il confronto con altri servizi di rete offerti dagli stessi operatori (interconnessione interna, roaming).

L'analisi del mercato dell'interconnessione di terminazione ha evidenziato, inoltre, come sia difficile che si eserciti una pressione concorrenziale forte su tali prezzi nel breve periodo, date le caratteristiche di indispensabilità e non sostituibilità del servizio di terminazione da un lato e dato il potere contrattuale di TIM e Omnitel derivante dalla posizione di leadership di cui godono — allo stato — sul mercato mobile.

È possibile riconoscere una «maggiore» spinta concorrenziale su tali valori in prospettiva data soprattutto l'entrata del terzo e del quarto operatore (in quest'ultimo caso per l'entrata commerciale bisognerà attendere l'inizio del 2000) sul mercato mobile, tuttavia, oggi tale pressione risulta insufficiente a danno dei consumatori e dell'interesse pubblico. Anche se in prospettiva l'industria radiomobile e le tecnologie evolveranno rapidamente stimolando una maggiore competitività anche nell'interconnessione tra reti, tale pressione non esprimerà i suoi effetti prima di qualche anno.

Inoltre è da evidenziare che la posizione degli operatori mobili sul mercato italiano è tale (e diversa dai principali Paesi europei) che oggi, anche a motivo degli ingenti ricavi derivanti dalla terminazione, tali operatori sono stati dall'Autorità identificati quali aventi notevole forza sul mercato nazionale dell'interconnessione.

Quindi, seppure si riscontrasse una maggiore concorrenzialità per il futuro, nel breve la conservazione di prezzi elevati generebbe distorsioni consistenti sul benessere dei consumatori e sulla concorrenza. Si ritiene pertanto necessario un intervento della regolamentazione al fine dell'orientamento di tali prezzi ai costi effettivi.

È da evidenziare a tale proposito che anche i costi del roaming — orientato ai costi sulla base dei provvedimenti sulle c.d. «misure asimmetriche» — costituiscono da una parte una proxi per la valutazione dell'intercon-

nessione, dall'altra costituiscono un mercato di cui tener conto al fine della valutazione dell'equilibrio del settore in presenza di imprese la cui redditività degli investimenti è fortemente condizionata dai tempi di entrata sul mercato, condizione tale da giustificare forme di asimmetria.

Inoltre è opportuno segnalare che — sulla base degli obblighi di non discriminazione e parità di trattamento che ricadono sugli operatori notificati — i conti economici dei servizi di rete offerti a terzi e alle divisioni interne devono essere opportunamente disaggregati al fine di consentire la verifica dell'equilibrio tra le varie componenti nell'ottica dell'efficienza dei mercati. Considerando la relazione tra servizi di roaming e servizi di interconnessione, l'Autorità ha evidenziato inoltre la necessità di avviare un procedimento di analisi generale sulla relazione tra prezzi finali dei servizi offerti (chiamate uscenti) e costi dei servizi intermedi (roaming e interconnessione su reti radiomobili) al fine di valutare l'operatività di meccanismi concorrenziali equi ed efficienti, anche alla luce dell'orientamento ai costi degli operatori notificati.

2.1. *Test di valutazione della discriminazione, dei prezzi eccessivi e del non orientamento ai costi.*

L'Autorità si è ispirata, nella valutazione economica delle tariffe di terminazione attualmente praticate dagli operatori TIM e Omnitel, ai criteri di valutazione individuati dalla Società KPMG per conto della Commissione europea (e, in particolare all'interno dell'indagine avviata dalla DG IV nel 1998) al fine dell'analisi di comportamenti anticoncorrenziali o di tariffe di terminazione eccessive praticate dagli operatori mobili agli operatori di reti fisse.

In particolare la metodologia seguita faceva riferimento da una parte a specifiche «best practice» individuate per la terminazione su reti mobili; dall'altra all'utilizzo di ulteriori tests secondari al fine del rafforzamento delle valutazioni.

L'Autorità ha utilizzato la metodologia della commissione quale modello di riferimento al fine della valutazione di:

a) comportamenti di discriminazione;

b) prezzi eccessivi;

c) non orientamento al costo.

Le valutazioni sono svolte facendo riferimento ai valori medi della terminazione, dato il forte disequilibrio tra i valori di picco e fuori picco, nonché la distorsione originata dalla differenziazione della terminazione sulla base del cliente chiamato. Il riferimento al valore medio della terminazione appare in linea con il duplice obiettivo dell'Autorità di ridurre gli squilibri attualmente esistenti nella struttura tariffaria italiana e di eliminare la differenziazione dei prezzi sulla base dell'indicativo mobile chiamato.

2.1.1. *Best practice europea delle tariffe di terminazione.*

La prima «best practice» fa riferimento al criterio già utilizzato per le tariffe di terminazione su rete fissa, sulla base della Raccomandazione del 15 ottobre 1997 e successivi aggiornamenti dell' 8 gennaio 1998 (98/195/CE) e del 29 luglio 1998 (98/511/CE). L'approccio adottato usa le tariffe di interconnessione di terminazione dei tre Stati membri in cui i costi sono più bassi come punto di partenza per determinare i prezzi basati sulla buona prassi corrente a cui bisogna tendere nel breve periodo. Lo stesso metodo è utilizzato dalla Commissione nell'individuazione di un benchmark per la terminazione su reti mobili, prendendo Danimarca, Irlanda e Finlandia come paesi di riferimento.

Sulla base di tale benchmark la tariffa media di terminazione risulta essere di 414 lire/min. con riferimento al 1997 e scende a 314 lire/min. con riferimento al 1998 a dimostrazione degli effetti prodotti dall'azione regolamentare e dall'avvio della concorrenza sul mercato di telefonia fissa.

L'Italia presenta una tariffa media di 501 lire/min. per TIM e di 550 lire/min per Omnitel con riferimento al 1998 (sulla base delle dichiarazioni degli operatori) e di 475 lire/min. per TIM e 500 lire/min per Omnitel a partire dal 16 aprile 1999.

I differenziali rispetto alla best practice europea risultano, quindi, superiori del 34% per TIM e del 37% per Omnitel con riferimento alle rilevazioni della best practice a fine 1998. Inoltre occorre tener presente che la decisione dell'Autorità interviene a fine '99 e produrrà effetti pieni sul mercato a partire dal 2000. Occorrerebbe, quindi, tenere conto dei cambiamenti di tali valori con riferimento all'anno 1999. A tale proposito si segnala che, a fine luglio 1999, il valor medio per i tre Paesi di riferimento si attesta ad un valore di 298 lire/min.

2.1.2. *Best practice nella relazione dei costi di terminazione.*

La seconda forma di best practice utilizzata nel rapporto KPMG alla Commissione europea fa riferimento alla relazione tra i costi dei servizi di terminazione su reti fisse rispetto ai costi dei servizi di terminazione su reti mobili.

A tale proposito il documento riconosce la diversità delle due tipologie di servizio e dei costi sottostanti alle diverse componenti di rete, ma al tempo stesso giustifica l'utilizzo di tale relazione quale «benchmark» al fine della valutazione di «prezzi eccessivi» praticati agli operatori interconnessi. In particolare il documento della Commissione cita «the cost of call termination in a mobile network cannot be compared to the cost of call termination in a fixed network, but, if it appeared that these charges result in excessive prices for calls from the fixed network to mobile phones, then there would also be a presumption of infringement of the competition rules of the EC Treaty».

Sulla base di tale considerazione si individua un secondo criterio di best practice.

Le differenze tra i due costi derivano dai seguenti elementi:

differenze tra le tecnologie con particolare riferimento alla rete di accesso locale attraverso frequenze radio o attraverso collegamento fisso che comporta differenti strutture di costo;

le chiamate entranti su rete mobile richiedono l'utilizzo di più elementi di rete delle chiamate uscenti e ciò è dovuto alla necessità di raggiungere il cliente mobile di cui non si conosce a priori la localizzazione;

nelle comunicazioni fisso-fisso, la chiamata viene generalmente rilasciata al punto più distante, in una comunicazione fisso-mobile invece viene rilasciata al punto di interconnessione più vicino. Gli operatori fissi o mobili programmano l'instradamento delle chiamate originate dalla propria clientela in modo da minimizzare le spese di interconnessione e, di conseguenza, tendono a rilasciare la chiamata al punto di interconnessione più lontano. Tuttavia, mentre quando viene effettuata una chiamata per collegarsi ad un utente di rete fissa, la localizzazione del terminale fisso chiamato è immediatamente nota in quanto il numero di telefono identifica la località attraverso un codice geografico (area locale, distretto); quando si chiama un utente mobile la rete fissa non ha idea della localizzazione dell'ubicazione del terminale della persona chiamata. L'unica identificazione in un numero mobile è correlata alla specifica rete dell'operatore radiomobile nel sistema di numerazione nazionale. Il processo di ricerca di un abbonato mobile è, quindi, a più alta intensità di lavoro e ciò rappresenta una componente che giustifica un costo maggiore della terminazione su mobile (quindi maggiori tariffe fisso-mobile) rispetto a quella su rete fissa (mobile-fisso). In sostanza, la tariffa di terminazione locale (a livello di SGU o singolo SGT) riflette generalmente il costo di interconnessione di terminazione di una chiamata mobile-fisso. Invece, nella direzione opposta non è nota l'ubicazione del terminale mobile chiamato, di conseguenza si individua un singolo punto di interconnessione (indipendente dalla distanza) e quindi è più appropriato un confronto con la terminazione nazionale (doppio SGT).

Sulla base di tali considerazioni che riconoscono le differenti strutture di costo dei due servizi di terminazione, ma che al tempo stesso individuano una relazione tra servizio di terminazione su rete fissa e servizio di terminazione su rete mobile, la Commissione stabilisce un limite massimo della differenza tra i costi di terminazione sulle due diverse reti fissa e mobile.

In particolare il lavoro della società KPMG per la Commissione stabilisce in «otto volte il doppio transito di terminazione su rete fissa» il valore massimo di differenza tra i due diversi costi di terminazione. Tale limite massimo determina la misura del prezzo eccessivo e costituisce un secondo criterio di «best practice» per la definizione di tariffe di terminazione su reti mobili nazionali.

Sulla base delle tariffe di interconnessione di terminazione via doppio SGT contenute nei listini di Telecom Italia tali valori sono pari per il 1998 a: 8 * 50,7 = 405,6 (picco) e 8 * 31,7 = 253,6 (fuori picco); e per il 1999 a: 8 * 44,4 lire/min. = 355,2 lire/min. (picco); 8 * 28 lire/min. = 224 lire/min. (fuori picco).

Pur utilizzando il solo valore di picco e non il valor medio con riferimento al doppio transito di terminazione fornito da Telecom Italia, quindi, i differenziali delle tariffe di terminazione praticate da TIM e Omnitel risultano superiori del 34% per TIM e del 41% per Omnitel, con riferimento all'anno 1999.

Oltre alla best practice, l'Autorità ha messo in evidenza alcune distorsioni derivanti dai risultati emersi alla luce di alcuni tests secondari raccomandati dalla stessa Commissione e che presentano ulteriori elementi di criticità se considerati nella specificità del mercato nazionale.

2.1.3. *Correlazione tra prezzi finali fisso-mobile praticati ai consumatori e tariffe di interconnessione di terminazione su reti mobili.*

L'analisi della Commissione è intesa a dimostrare come gli operatori mobili causano alti prezzi finali delle comunicazioni entranti attraverso alti costi di terminazione sulle proprie reti. In generale, infatti, l'evidenza mostra una correlazione diretta tra alti costi di terminazione e alti valori dei prezzi finali praticati alla clientela dagli operatori da cui ha origine la chiamata.

La situazione italiana vigente in questo caso è piuttosto atipica: infatti, considerando i prezzi finali offerti dal principale operatore Telecom Italia da una parte si riscontrano valori dei prezzi finali estremamente elevati (tariffa picco verso Family) di 1239 lire/min. (al netto dello scatto alla risposta) contro un valore di terminazione di 608 lire per TIM e 700 lire per Omnitel, con un forte differenziale tra i due valori; dall'altra i prezzi finali nelle altre fasce orarie sono al di sotto del costo di terminazione applicato dagli operatori. Occorre a quest'ultimo proposito segnalare che di fatto TIM e Omnitel non hanno applicato agli operatori di rete fissa, Telecom Italia inclusa, prezzi di terminazione articolati sulla base delle rispettive dichiarazioni, ma di fatto hanno negoziato con gli operatori costi di terminazione flat pari a 475 lire/min. per TIM e 500 lire/min. per Omnitel. Tali livelli del costo di terminazione hanno aggravato ulteriormente i margini derivanti dalle comunicazioni fisso/mobile per l'operatore di rete fissa o a danno della clientela o alimentando forme ingiustificate di mutualità tra i diversi prezzi nelle diverse fasce orarie.

Gli operatori di rete fissa alternativi a Telecom Italia offrono prezzi finali superiori al costo flat di terminazione nella fascia di picco (comunque, nella maggior parte dei casi, ben al di sotto del prezzo di picco verso Family di Telecom Italia) e prezzi inferiori alla tariffa flat nella fascia di fuori picco. Tale fenomeno di forte differenziazione dei prezzi nelle diverse fasce sembra essere generato anche dai diversi costi di terminazione

verso reti mobili delle chiamate nazionali rispetto alle chiamate provenienti dall'estero, diversità che favorisce forme di reinstradamento di traffico al fine di ridurre i costi di terminazione.

In sintesi, l'attuale articolazione dei prezzi fisso-mobile e la diversità delle soluzioni offerte dagli operatori di rete fissa mostrano una forte correlazione con gli alti valori della terminazione, correlazione che si riscontra o in modo diretto attraverso un trasferimento del costo elevato sui prezzi finali a danno dei consumatori e dell'interesse pubblico; o in modo indiretto attraverso l'alimentazione di fenomeni distorsivi sul mercato dell'interconnessione derivanti dal diverso trattamento economico della terminazione su reti mobili nel caso di chiamate internazionali rispetto alle chiamate nazionali.

2.1.4. *Confronto tra le tariffe di terminazione fisso-mobile e ricavo netto trattenuto dall'operatore mobile per le chiamate uscenti mobile-fisso.*

Tale test mette in evidenza l'eccessivo valore della terminazione confrontando i ricavi derivanti dal servizio di terminazione con il ricavo netto derivante dal traffico uscente terminato sulla rete del principale operatore di rete fissa (ricavo totale meno la terminazione pagata all'operatore interconnesso). Tale test confronta, quindi, il ricavo medio generato dalla terminazione fisso-mobile con il ricavo netto medio derivante dalle comunicazioni mobile-fisso.

L'analisi dell'Autorità ha posto in evidenza come, per entrambi gli operatori TIM e Omnitel, la resa media unitaria del traffico mobile-fisso sia ampiamente al di sotto della resa media del traffico fisso-mobile.

Normalmente ci si dovrebbe aspettare che gli operatori mobili trattengano maggiori ricavi e in particolare ottengano un maggior margine industriale dalle chiamate uscenti in quanto per tali comunicazioni devono coprire i costi commerciali, le spese di distribuzione e di marketing rispetto alle chiamate entranti, comunque garantite. Sebbene i costi di rete sostenuti per l'offerta di servizi di terminazione possono risultare maggiori (data l'occupazione di più elementi della rete nell'instradamento) rispetto ai costi di rete sottostanti all'originazione delle chiamate, i ricavi generati dal traffico entrante dalla rete fissa di Telecom Italia sono in proporzione eccessivi rispetto ai ricavi netti derivanti dal traffico uscente verso Telecom Italia per entrambi gli operatori TIM e Omnitel.

I due operatori mobili, inoltre, mostrano di ottenere una quota dei propri ricavi dalle chiamate fisso-mobile, rispetto a quelli da chiamate mobile-fisso decisamente al di sopra della media dei principali operatori europei.

Alla luce dei confronti internazionali risulta, inoltre, come l'Italia sia l'unico Paese nel quale la spesa media sul fisso-mobile è superiore alla spesa media mobile-fisso. Tale differenza è in prevalenza dovuta da una parte alla tipologia di consumo fortemente influenzata dall'articolazione tariffaria fissata dai mobili (contratti Family e Business e forti squilibri tra picco e fuori picco per il contratto Family), dall'altra alle eccessive tariffe in particolare su alcune fasce ad alto traffico (i ricavi da traffico f/m in fascia di picco sono pari a circa il 25% dei ricavi complessivi da traffico). Anche rispetto ai confronti europei la spesa media sul fisso mobile è di circa 100 lire al minuto superiore alla media europea, e, considerando l'incidenza dei costi di terminazione, tale valore conferma la correlazione diretta tra alti prezzi finali praticati alla clientela e alti costi di interconnessione di terminazione.

Infine, è bene evidenziare che mentre i costi di terminazione su rete fissa si riducono anche per intervento della Regolamentazione sull'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia aumentando i margini per gli operatori mobili nelle comunicazioni mobile-fisso; gli operatori mobili mostrano una sostanziale rigidità alla variazione dei prezzi di terminazione. Il rispetto della parità di trattamento tra operatori e soprattutto la garanzia di un equilibrio sull'intero mercato anche nell'ottica dello sviluppo della convergenza, tenendo conto delle specificità delle tipologie di rete, si aggiungono alle motivazioni dell'Autorità di un tempestivo intervento sulle condizioni economiche offerte dagli operatori radiomobili per la terminazione sulle proprie reti.

2.2. *Risultati conclusivi e percorso successivo.*

Alla luce di tali valutazioni l'Autorità ha considerato le tariffe di terminazione di TIM e di Omnitel:

eccessive e contro l'interesse pubblico, soprattutto alla luce del livello di penetrazione della telefonia mobile in Italia;

nettamente al di sopra dei costi effettivi dei servizi di interconnessione sottostanti all'erogazione del servizio finale;

distorsive della concorrenza in quanto non orientate ai costi, sia con riferimento alle chiamate nazionali, sia con riferimento alle chiamate entranti dall'estero.

Sulla base degli obiettivi perseguiti e tenendo conto di quanto emerso dall'analisi, l'Autorità delinea il seguente modello di regolamentazione:

1) applicazione del principio di orientamento al costo dei prezzi di terminazione di TIM e Omnitel alla luce dell'avvenuta notifica (art. 7 direttiva 97/33/CE e art. 4, comma 7, lettera *d),* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997) correlando le condizioni economiche ai costi sostenuti per la fornitura dei servizi di interconnessione (art. 9, comma 3, lettera *a),* del decreto ministeriale 23 aprile 1998);

2) applicazione del principio di non discriminazione tra chiamate originate da reti nazionali o da reti di altri Stati membri (art. 9, comma 6, del decreto ministeriale 23 aprile 1998);

3) scelta, al fine dell'applicazione dell'orientamento al costo dei servizi su reti mobili, della base contabile del tipo «Long Run Incremental Costs - Forward Looking», in quanto ritenuto maggiormente adeguato

a rappresentare i costi effettivi dei servizi su reti radiomobili, alla luce della relazione tra costi incrementali e volume di traffico e in conseguenza della rimodulazione del traffico derivante in prospettiva dalle mutate condizioni economiche di offerta (art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997) e scelta del criterio del «Weighted Average Cost of Capital» quale metodologia di calcolo del tasso di remunerazione del capitale impiegato (art. 4, lettera *d),* decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997; art. 13 del decreto ministeriale 23 aprile 1998);

4) articolazione delle tariffe in base alla modulazione oraria dei prezzi finali offerti dall'operatore Telecom Italia, dato il rapporto diretto tra chiamata originata e chiamata terminata e al fine di tener conto dell'eventuale congestione del traffico nelle reti in determinati periodi del giorno, che deve, in ogni caso, essere dimostrabile mediante idonea documentazione riguardante i livelli di traffico attuali e prospettici (art. 9, comma 3, lettera *c),* del decreto ministeriale 23 aprile 1998);

5) determinazione del valore iniziale della tariffa di terminazione offerta da TIM e Omnitel, immediatamente posto ad un valore di 360 lire/min., contro gli attuali valori di 475 lire/min. di Tim e 500 lire/min. di Omnitel (art. 1, comma 6, lettera *a),* n. 7), della legge n. 249/1997 e art. 9, comma 5, del decreto ministeriale 23 aprile 1998).

Tale decisione prevede un percorso futuro al fine di pervenire ad una corretta valutazione dell'orientamento al costo dei prezzi di interconnessione e di utilizzo delle reti offerti dagli operatori radiomobili. In particolare tale percorso dovrà prevedere fasi successive di analisi e l'avvio di valutazioni specifiche da parte dell'Autorità intesi a:

1) verificare il sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile degli operatori radiomobili costruito in conformità a quanto contenuto nella normativa e delle decisioni assunte nel presente provvedimento;

2) valutare — sulla base dell'analisi contabile e del confronto dei costi di terminazione con gli attuali livelli delle T.A.R. - le problematiche conseguenti dall'obbligo di orientamento al costo con riferimento al traffico originato all'estero, transitato su Centrali internazionali di Telecom Italia e terminato sulle reti degli operatori TIM e Omnitel;

3) analizzare le relazioni di natura contabile tra il servizio di roaming nazionale offerto agli operatori radiomobili e i servizi di interconnessione offerti agli operatori licenziatari fissi e mobili in base ai criteri di separazione contabile e disaggregazione delle attività di rete previsti dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dall'art. 10 del decreto ministeriale 23 aprile 1998. Su tale specifico aspetto — anche alla luce della verifica dell'applicazione di quanto contenuto nei provvedimenti sulle c.d. «misure asimmetriche» — l'Autorità intende completare una prima valutazione entro 31 gennaio 2000.

PARTE III - *Regolamentazione della retention di Telecom Italia.*

1. VALUTAZIONE GIURIDICA.

Le condizioni economiche per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico attraverso la rete dell'operatore avente notevole forza di mercato sui mercati delle reti e dei servizi di telefonia fissa (e su cui ricade l'obbligo di fornitura del servizio universale) osservano i principi di trasparenza, di obiettività e di orientamento al costo (direttiva 90/387/CEE, art. 17 della direttiva 98/10/CE; art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997).

Nell'osservanza del principio di orientamento al costo, l'Autorità ha valutato la contabilità relativa ai servizi di comunicazione verso reti radiomobili, nonché la corrispondenza di tali costi con quelli di servizi simili dal punto di vista dell'occupazione delle diverse componenti di rete.

Sulla base di tale considerazione, l'Autorità estende alle comunicazioni fisso-mobile le stesse fasce orarie delle comunicazioni interurbane di Telecom Italia, ovvero: *a)* intera (di picco) dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 18,30 e sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00; *b)* ridotta (fuori picco): lunedì-venerdì: dalle ore 18,30 alle ore 8,00; sabato dalle ore 13,00 alle ore 8,00; domenica e festivi.

Secondo quanto stabilito dalla disciplina comunitaria (art. 17, comma 3, della direttiva 98/10/CE) e dalla disciplina nazionale (art. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997) le condizioni economiche di accesso e di uso della rete telefonica pubblica fissa devono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari. Inoltre, nel rispetto del principio di trasparenza, il cliente deve poter avere evidenza dei costi effettivamente sostenuti per la fruizione del servizio attraverso sistemi di fatturazione dettagliata della spesa per i servizi effettivamente richiesti. In conformità a tali principi e data la titolarità in capo a Telecom Italia nella fissazione dei prezzi delle comunicazioni fisso-mobile, si evidenzia che le condizioni economiche devono essere indipendenti dalla tipologia di contratto sottoscritto dal cliente chiamato con gli operatori radiomobili.

L'Autorità ha ritenuto opportuno eliminare la distorsione presente sul mercato italiano della differenziazione delle condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile in base al contratto (family o business) sottoscritto dal cliente mobile chiamato, riconoscendo la rilevanza del principio di indipendenza del prezzo dal tipo di applicazione dell'utente in assenza di prestazioni aggiuntive della rete pubblica commutata.

Telecom Italia, seppur nell'ambito di una parziale flessibilità nella determinazione del pricing, è tenuta a rispettare il principio di non discriminazione nell'accesso e nell'uso della rete telefonica in quanto operatore obbligato a fornire il servizio universale.

Considerando la relazione tra costo dell'accesso (canone) e utilizzo della rete, l'Autorità ha ritenuto possibile accogliere solo in parte le richieste dell'operatore Telecom Italia (con lettera del 1° febbraio 1999) di articolazione del prezzo fisso-mobile alla clientela sulla base del contratto di abbonamento alla PSTN o ISDN sottoscritto (residenziale o affari).

In ogni caso resta salva l'analisi della non predatorietà di tale prezzo che richiede da una parte l'uguaglianza del valore medio della retention per entrambe le opzioni, dall'altra il rispetto di un livello minimo nell'articolazione che remuneri almeno i costi di originazione al livello più basso della rete.

2. VALUTAZIONE ECONOMICA.

La valutazione del margine trattenuto dall'operatore di rete fissa rispetto ai costi sottostanti ha portato alla conclusione di un valore eccessivo di tale margine.

Il ricavo netto trattenuto, in altre parole il prezzo finale meno il costo di terminazione pagato agli operatori mobili, di una chiamata fisso-mobile può essere paragonato al ricavo netto di una chiamata telefonica (al netto dei trasferimenti interni).

I margini industriali di tali tipologie di comunicazione sono, infatti, simili sia in quanto le infrastrutture di rete fissa impiegate per instradare le comunicazioni verso reti mobili sono le stesse utilizzate per instradare le comunicazioni telefoniche (sia per la parte di instradamento del traffico sia per la parte di accesso), sia in quanto per tali comunicazioni, comunque originate dalla rete pubblica commutata, i costi commerciali e di fatturazione sono simili poiché comunicazioni fatturate attraverso il medesimo sistema informativo e dettagliate nella bolletta telefonica unica alla propria clientela. Seppur simili nell'allocazione dei costi sottostanti, il prezzo finale delle comunicazioni fisso-mobile dipende fortemente da una componente indiretta — il costo dell'interconnessione verso reti mobili — non controllato dall'operatore di rete fissa, la cui considerazione è rilevante al fine di individuazione di uno specifico percorso regolamentare.

Il mercato delle comunicazioni fisso-mobile presenta per il 1998 una situazione di quasi monopolio, anche a causa dell'entrata di nuovi operatori sul mercato diffuso dall'ultimo periodo dell'anno. In prospettiva il segmento di mercato è destinato a vedere crescere gli effetti della concorrenza. In ogni caso, sulla base delle valutazioni svolte con riferimento al 1999, si rileva che il mercato è comunque altamente concentrato (Telecom Italia detiene una quota superiore al 70% del mercato). I ricavi per la società Telecom Italia derivanti dalle comunicazioni fisso-mobile con riferimento al 1998 sono pari a 1696 miliardi di lire e costituiscono il 6% dei ricavi complessivi della società nel mercato della telefonia e il 4% rispetto ai ricavi totali del gruppo Telecom Italia. In termini di ripartizione dei ricavi per tipologia di clientela, il 50% dei ricavi deriva dalle chiamate effettuate dall'utenza residenziale, il 44% dalle chiamate della clientela affari e il 6% da chiamate effettuate da impianti pubblici.

Sebbene i livelli di concorrenzialità siano destinati a salire nel medio periodo, ad oggi le forze del mercato non determinano un incentivo sufficiente alla spinta di tali prezzi verso costi efficienti dei servizi, a danno dei consumatori e in generale dell'interesse pubblico.

Oltre al grado di concentrazione del mercato, altri due fattori agiscono da freno alla spinta concorrenziale:

la concorrenza degli operatori fissi nuovi entranti si basa ad oggi sulla scelta da parte del cliente dell'instradamento della chiamata sulla rete di un altro operatore attraverso l'attivazione del codice di carrier selection. I prezzi degli operatori nuovi entranti sono, quindi, correlati ai costi dell'operatore incumbent che fornisce in monopolio l'accesso al cliente;

la concorrenza nei prezzi, riscontrabile sul mercato nel corso del 1999 in termini di varietà delle soluzioni di pricing, è generata in parte dalle soluzioni di «tromboning», in altre parole di reinstradamento del traffico nazionale fisso-mobile attraverso centrali internazionali. Tale meccanismo è tuttavia non efficiente sotto il profilo allocativo, determina forme di disottimizzazione della rete e presenta limiti di fattibilità nel medio termine.

In sintesi, anche se in prospettiva il livello di concorrenzialità è orientato a salire a causa della crescita della numerosità di operatori offerenti il servizio e a causa della crescita dei volumi di traffico data l'estensione della base di clientela mobile cui è rivolta la chiamata (con evidenti effetti esternalità), ad oggi e nel breve termine i prezzi non subiscono una naturale tendenza all'orientamento al costo.

In assenza di una sufficiente pressione concorrenziale sui prezzi dell'operatore avente notevole forza di mercato sul mercato della rete telefonica pubblica e con rilevante potere di mercato nella determinazione del prezzo di tale tipologia di comunicazioni, dovrebbe ricoprire i costi allocati più un ragionevole tasso di rendimento del capitale.

Sotto il profilo dell'allocazione dei costi di rete le chiamate fisso-mobile possono essere confrontate con le chiamate telefoniche fisso-fisso, in quanto attraversano le stesse componenti di rete per l'instradamento della comunicazione. Il costo della rete dovrebbe tener conto della distanza percorsa dal punto di accesso alla rete fissa fino al punto di interconnessione con la rete mobile (MSC). L'operatore di rete fissa, inoltre, non conoscendo l'ubicazione del cliente mobile chiamato e dovendo pagare lo stesso prezzo per la terminazione del traffico, rilascerà la chiamata al PdI più vicino. Data la densità sul territorio dei MSC degli operatori mobili, la chiamata percorrerà sulla rete fissa un tratto di rete a livello locale. Considerando il livello superiore di tale rete (SGT), il costo per l'instradamento della chiamata su rete fissa è pari ad un valore massimo di

31 lire/min. (set up + trasporto). A questo costo va aggiunto il costo del link di interconnessione alla rete mobile pari a circa 3,2 lire/min. La rimanente quota dovrebbe andare a compensazione dell'accesso al cliente e prevedere un ragionevole tasso di remunerazione del capitale.

Occorre, inoltre tener conto degli effetti, in termini di competitività prodotti sugli operatori nuovi entranti che utilizzano la rete di Telecom Italia per raccogliere le chiamate e instradarle sulla propria rete. In tal caso i costi sostenuti per instradare una chiamata fisso-mobile possono essere valutati prendendo a riferimento i prezzi del listino di interconnessione di Telecom Italia, considerando il caso in cui l'operatore non abbia stipulato un contratto di interconnessione diretta con l'operatore mobile, ma effettui la chiamata tramite «triangolazione» nazionale, in altre parole transitandola sulla rete di Telecom Italia. In tal caso i costi sostenuti da un operatore di rete fissa sarebbero: costo di raccolta della chiamata a livello di SGT di 31 lire/min; costo del transito su doppio SGT di 159 lire/min.; costi fissi di interconnessione (a livello di SGT) stimati in un massimo di 15 lire/min. (Kit di interconnessione e collegamenti trasmissivi). La somma di tali costi è pari a 62 lire/min. La rimanente quota dovrebbe coprire i costi diretti e indiretti (es. commerciali) dell'operatore e consentire un mark up sui costi quale rendimento degli investimenti. Occorre, inoltre, considerare che le stesse relazioni di interconnessione a livello di SGT consentono all'operatore di gestire tutte le tipologie di traffico in carrier selection (distrettuale, interdistrettuale, ecc.) e non solo il traffico fisso-mobile, con rilevanti effetti in termini di costo al minuto.

Sulla base del confronto con i costi sostenuti dall'operatore Telecom Italia e pur tenendo conto degli effetti prodotti sulla concorrenza, l'analisi ha rilevato che Telecom Italia trattiene, dato l'attuale valore della retention di 172 lire/min, un margine sui profitti elevato, a danno dei consumatori e di un'efficiente allocazione delle risorse. Tale analisi è supportata dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La valutazione dell'elevatezza è, infine, riscontrabile dalla stessa contabilità regolatoria di Telecom Italia con riferimento all'anno 1998. L'analisi del conto economico del traffico radiomobile mostra ricavi complessivi per Telecom Italia per l'aggregato «Traffico Radiomobile» pari per il 1998 a 2172 miliardi di lire (di cui 1696 per le comunicazioni fisso-mobile); costi operativi complessivi pari a 784 miliardi per un margine di 1388 miliardi di lire.

Telecom Italia ha fatto osservare in sede di audizione che il margine derivante dalle comunicazione fisso-mobile serve in parte a compensare i costi di accesso alla rete pubblica commutata. Nel 1998 tale contribuzione è pari, sempre sulla base della contabilità regolatoria di Telecom Italia, a 813 miliardi di lire.

Le comunicazioni «radiomobili» (fisso-mobile e mobile-fisso) presentano, quindi, un margine positivo al netto anche della contribuzione ai costi dell'accesso, di 575 miliardi di lire, che giustifica un ulteriore riallineamento ai costi da parte dell'Autorità. Inoltre, data la previsione di crescita di tale segmento di mercato sul mercato complessivo delle telecomunicazioni, il riposizionamento di Telecom Italia su valori di prezzo maggiormente orientati ai costi rappresenta nel medio termine un miglioramento dei livelli di competitività di tale operatore.

Ulteriore considerazione nella valutazione della retention è quella dell'analisi della ripartizione della quota dell'operatore di rete fissa rispetto alla parte di terminazione su mobile. La riduzione deve, infatti, essere proporzionata in modo da tener conto degli effettivi costi di rete sottostanti al fine di non creare squilibri tra i due mercati. Una riduzione della quota di terminazione richiede, quindi, laddove i due valori risultassero non in linea con i rispettivi costi, una riduzione anche della quota di retention.

La riduzione della retention rende, infatti, maggiormente dipendente l'operatore di rete fissa dalla quota di terminazione. Laddove quest'ultima non fosse proporzionale ai costi effettivi del servizio potrebbero generarsi, quindi, effetti distorsivi sul mercato. La distorsione, inoltre, aumenta in presenza di operatori integrati che hanno eventualmente la possibilità di incrociare i costi sottostanti ai due servizi nella definizione dei propri margini, rispetto ad operatori non integrati che sarebbero ulteriormente penalizzati.

La riduzione della retention, data la forte dipendenza degli operatori mobili dal prezzo di terminazione (in quanto il mercato del traffico originato da rete Telecom Italia e terminato su rete radiomobile rappresenta nel 1998 una quota del 38% dei ricavi complessivi per TIM e il 45% per Omnitel), costituisce, di conseguenza, un ulteriore elemento di cui tenere conto nella decisione di riduzione dell'attuale prezzo di terminazione applicato dagli operatori radiomobili.

Sulla base di quanto emerso nella valutazione dei mercati di riferimento, l'Autorità definisce il percorso di regolamentazione della terminazione verso reti radiomobile e delinea le azioni di intervento al fine di fissare le modalità e i criteri sottostanti alla presentazione di un'offerta commerciale alla clientela da parte dell'operatore Telecom Italia.

Delibera:

TITOLO I - *Regolamentazione della terminazione sulle reti degli operatori TIM e Omnitel.*

1) Il prezzo di terminazione sulle reti degli operatori TIM e Omnitel non può essere maggiore di 360 lire al minuto. Tali operatori possono articolare il prezzo di terminazione su fasce orarie uguali a quelle dei servizi finali offerti da Telecom Italia. Tale articolazione deve comunque avvenire nel rispetto del predetto valore massimo, inteso in tal caso come valore medio ponderato sulla base del traffico terminato sulle rispettive reti nelle singole fasce orarie con riferimento all'anno precedente.

2) Gli operatori TIM e Omnitel sono tenuti a presentare all'Autorità contabilità dei costi di interconnessione costruita applicando il sistema di calcolo dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e a dare evidenza del tasso di remunerazione del capitale impiegato calcolato in base al WACC (Weighted Average Cost of Capital), entro il 30 aprile 2000 e con riferimento ai dati contabili relativi all'anno 1998 e preconsuntivo 1999. A tal fine l'Autorità determina, previa consultazione con gli operatori interessati, i criteri e le modalità per la costruzione del modello di contabilità e di separazione contabile, entro il 31 gennaio 2000.

TITOLO II - *Riallineamento della retention ai costi delle comunicazioni telefoniche.*

1) Il valore della retention di Telecom Italia non può essere maggiore di 110 lire al minuto. Telecom Italia può articolare la quota di retention su due fasce orarie intera e ridotta. L'articolazione sulle due fasce orarie deve avvenire nel rispetto del predetto valore, inteso in tal caso come valore medio ponderato sulla base del traffico originato dalla rete di Telecom Italia nelle singole fasce orarie con riferimento all'anno precedente.

2) Telecom Italia può altresì articolare il valore della retention di cui al punto precedente sulla base del diverso contratto di abbonamento alla rete pubblica commutata sottoscritto dalla clientela (residenziale o affari), mantenendo comunque il vincolo di cui al punto 1 per ognuno dei due profili offerti.

3) Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità le variazioni dei contratti di interconnessione firmati con gli operatori di rete mobile al fine di consentire la verifica della separazione della terminazione dalla prestazione del servizio finale.

TITOLO III - *Struttura e articolazione dei prezzi finali offerti da Telecom Italia.*

1) Il prezzo finale è indipendente dalla tipologia di contratto sottoscritto dall'utente chiamato.

2) Il prezzo finale delle chiamate originate da rete Telecom Italia si articola in due fasce orarie, intera e ridotta, corrispondenti alle attuali fasce delle comunicazioni interurbane.

3) Il prezzo finale varia in relazione al prezzo di terminazione, indicato dall'Autorità nel caso di TIM e Omnitel, o negoziato da Telecom Italia con gli altri operatori mobili. Telecom Italia è tenuta ad informare la clientela dei diversi prezzi da essa praticati in base all'operatore mobile su cui è terminata la chiamata.

4) Telecom Italia può delineare due profili diversi dei prezzi finali sulla base di quanto stabilito al Titolo II, punto 2.

5) Eventuali offerte a volume o profili di prezzo diversi dalle condizioni generali offerte alla clientela residenziale e affari sulla base di quanto contenuto nel presente provvedimento, devono essere comunicate dall'Autorità e da questa autorizzate in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e nel rispetto del principio di separazione contabile di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

TITOLO IV - *Condizioni generali.*

1) Gli operatori mobili che hanno offerto sconti sul traffico fisso-mobile in virtù della titolarità del prezzo nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera n. 85/98, sono tenuti a comunicare alla propria clientela, con un preavviso di trenta giorni, il mutamento delle condizioni contrattuali sulla base dell'evoluzione della normativa.

2) Il prezzo di terminazione degli operatori TIM e O.P.I., di cui al titolo I, punto 1, si applica a tutti i contratti di interconnessione dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Gli operatori TIM e Omnitel hanno l'obbligo di informare tempestivamente gli operatori con cui hanno stipulato contratti di interconnessione della variazione delle condizioni economiche di terminazione sulle rispettive reti. I nuovi valori hanno efficacia alla data di entrata in vigore del seguente provvedimento.

3) La quota di retention di Telecom Italia, di cui al titolo II, punto 1, ha efficacia dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4) Telecom Italia sulla base del contenuto del presente provvedimento è tenuta a presentare all'Autorità una nuova offerta relativa alle condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

5) L'Autorità si pronuncia sul contenuto della proposta entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia, alla società TIM e alla società Omnitel Pronto Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Napoli, 6 dicembre 1999

Il presidente: CHELI

99A10751

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 dicembre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0146
Yen giapponese	104,47
Dracma greca	330,20
Corona danese	7,4418
Corona svedese	8,6125
Sterlina	0,62860
Corona norvegese	8,1155
Corona ceca	35,830
Lira cipriota	0,57696
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,60
Zloty polacco	4,2443
Tallero sloveno	199,2296
Franco svizzero	1,6016
Dollaro canadese	1,5040
Dollaro australiano	1,5864
Dollaro neozelandese	2,0207
Rand sudafricano	6,2357

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A10849

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Assunzione di nuova denominazione della fondazione Ugo e Olga Levi, in Venezia

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 18 novembre 1999 la fondazione Ugo e Olga Levi - Centro di cultura musicale superiore assume la nuova denominazione fondazione Ugo e Olga Levi - Centro di cultura musicale superiore - ONLUS, e ne viene approvato il nuovo testo di statuto.

99A10721

Assunzione di nuova denominazione della fondazione Tito Balestra, in Longiano

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 18 novembre 1999 la fondazione Tito Balestra, con sede in Longiano, assume la nuova denominazione fondazione Tito Balestra - ONLUS e ne viene approvato il nuovo testo di statuto.

99A10722

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Alexander Langer Stiftung - ONLUS, in Bolzano

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 18 novembre 1999, alla fondazione Alexander Langer Stiftung-ONLUS, con sede in Bolzano, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il nuovo testo di statuto.

99A10723

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione di trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Versicherungsanstalt der Österreichischen Bundesländer Versicherungsaktiengesellschaft alle società Austria Schaden-und Unfallversicherung Aktiengesellschaft e Austria Collegialität Österreichische Versicherung Aktiengesellschaft, ai sensi dell'art. 77, comma 5, del decreto legislativo n. 174/1995 e dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo n. 175/1995.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza delle assicurazioni austriaca ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Versicherungsanstalt der Österreichischen Bundesländer Versicherungsaktiengesellschaft con sede sociale in Praterstaße 1-7 - 1020 Vienna, alle società Austria Schaden-und Unfallversicherung Aktiengesellschaft con sede in Untere Donaustraße 25 - 1020 Vienna e Austria Collegialität Österreichische Versicherung Aktiengesellschaft con sede in Untere Donaustraße 25 - 1020 Vienna.

Contestualmente al trasferimento di portafoglio, le società hanno modificato le proprie denominazioni sociali rispettivamente in: UNIQA Versicherungen Aktiengesellschaft, UNIQA Sachversicherung Aktiengesellschaft e UNIQA Personenversicherung Aktiengesellschaft.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

99A10737

COMUNE DI CONFLENTI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CONFLENTI (Catanzaro) ha adottato il 19 novembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille e la detrazione nella misura prevista dalle leggi vigenti per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

99A10738

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MAZARA DEL VALLO (Trapani) ha adottato il 26 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: *(Omissis).*

di approvare *(omissis)*, la proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto:

(Omissis).

1. di fissare, per il periodo d'imposta 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 4 per mille per i soli immobili adibiti dal soggetto passivo dell'imposta ad abitazione principale ed al 4,5 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

99A10739

COMUNE DI MEZZANA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MEZZANA (Trento) ha adottato il 29 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. in vigore nel 1999 e precisamente:

4,5 per mille - aliquota ordinaria;

4 per mille - aliquota ridotta, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2. di confermare altresì in L. 300.000, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

99A10740

COMUNE DI MONDRAGONE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MONDRAGONE (Caserta) ha adottato il 29 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di ridurre l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2000 per la prima casa più le pertinenze dal 6 per mille applicata per l'anno 1999 al 5 per mille;

2. di confermare l'aliquota del 6 per mille per l'anno 2000 per i restanti immobili.

(Omissis).

99A10741

COMUNE DI PALAGANO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PALAGANO (Modena) ha adottato il 29 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2000:

abitazione principale: aliquota 4,5 per mille;

attività alberghiere e similari: aliquota 4,0 per mille;

altri immobili: aliquota 5,0 per mille;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

3. *(Omissis).*

99A10742

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PIEDIMONTE MATESE (Caserta) ha adottato il 27 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nelle misure riportate;

2. di dare atto che i soggetti passivi sono tenuti alla presentazione delle istanze entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi ed il versamento deve essere effettuato in due rate, la prima nel mese di giugno pari al 90% dell'imposta dovuta per il periodo di possesso nel 1° semestre e la seconda, a saldo, dal 1° al 20 dicembre:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

abitazione principale: 5 per mille;

aliquota del 5 per mille per unità immobiliari, il cui soggetto passivo, alla data del 1° gennaio abbia concesso l'abitazione di cui è proprietario, in locazione o comodato;

aliquota del 5 per mille per unità immobiliari adibite a negozi ed attività artigianali (cat. C1) ed a laboratori per arti e mestieri (cat. C3) il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività commerciale ed artigianale.

Ulteriore detrazione sull'abitazione principale di L. 100.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista per i seguenti soggetti passivi:

1) lavoratori in mobilità o in cassa integrazione con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare fino a L. 15.000.000 più L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

2) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

3) pensionati che alla data del 1º gennaio 2000 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso dell'appartamento condotto direttamente, eventualmente comprendente di un posto d'auto o box, cantina, area pertinenziale, che abbia un reddito annuale imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 12.000.000 annui lordi riferiti all'anno 1999.

4) soggetti passivi che alla data del 1º gennaio nel proprio nucleo familiare convivente, nell'abitazione oggetto detrazione, comprendano uno o più disabili, con invalidità non inferiore al 75%, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, con reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000 più L. 2.000.000 per ogni persona a carico.

Ulteriore detrazione di L. 50.000, limitatamente alle prime 100 istanze prodotte, per i soggetti proprietari di immobili nel centro storico che, previa autorizzazione edilizia, eseguiranno lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, consolidamento e risanamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione dei fabbricati suddetti.

Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra i soggetti interessati dovranno avanzare domanda all'ufficio tributi dell'ente, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra entro e non oltre il termine di versamento della prima rata.

(Omissis).

99A10743

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SALICE SALENTINO (Lecce) ha adottato il 29 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili e terreni, comprese le pertinenze delle abitazioni principali;

2. di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, viene determinata in L. 200.000.

(Omissis).

99A10744

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAN GIORGIO A CREMANO (Napoli) ha adottato il 26 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinare, per le causali di cui in narrativa, le aliquote per l'anno 2000, dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

1) per l'abitazione principale: 5,3 per mille;

2) immobili adibiti ad attività commerciali, artigianali, industriali: 6,5 per mille;

3) case sfitte: 7 per mille;

4) altri immobili: 6 per mille;

confermare anche per l'anno 2000 la detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale riservandosi l'adozione, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2000, di ulteriori detrazioni a favore delle tipologie d'immobili previste dall'art. 22 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. anche in relazione agli accertamenti derivanti dall'appalto per la lotta all'evasione e all'elusione tributaria.

(Omissis).

99A10745

COMUNE DI S. CRISTINA VAL GARDENA (S. CRESTINA GHERDËINA) (S. CHRISTINA IN GRÖDEN)

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di S. CRISTINA VAL GARDENA (S. CRESTINA GHERDËINA) (S. CHRISTINA IN GRÖDEN) (Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è fissata per l'anno d'imposta 2000, al 4,5 per mille per tutti gli immobili;

2. la detrazione per l'abitazione principale, relativa alla stessa imposta, è fissata, per l'anno d'imposta 2000, in L. 450.000.

(Omissis).

99A10746

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SANT'AGATA LI BATTIATI (Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,75 per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura del 5,25 per mille per tutti gli altri fabbricati e del 5 per mille per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili;

2. di concedere l'elevazione della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con esclusione di quelle censite in catasto nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, da L. 200.000 a L. 300.000 ai soggetti passivi i cui nuclei familiari non possiedono altri immobili in tutto il territorio nazionale ed estero, oltre la sola unità abitativa, e il cui reddito complessivo per l'anno 1999 non superi L. 9.224.150 per nucleo familaire di un solo componente, L. 12.000.000 per nucleo familiare di due componenti, L. 16.000.000 per nuclei familiari con più di due componenti. Le medesime agevolazioni con le stesse limitazioni sono concesse agli anziani e ai disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari in via permanente a condizione che l'abitazione non risulti localta;

3. di stabilire che per ottenere tale detrazione il contribuente è tenuto a presentare al comune atto sostitutivo di notorietà, entro i termini di scadenza del versamento della prima rata di acconto I.C.I. (30 giugno 2000) ovvero entro il 20 dicembre 2000 se l'atto di proprietà è successivo al 30 giugno 2000; (in tutti i casi l'agevolazione sarà rapportata al periodo durante il quale si protrae il possesso), indicando: le generalità complete, il codice fiscale, la dimora abituale e il reddito complessivo del nucleo familiare;

e attestando:

di possedere una sola casa abitativa con eventuale pertinenza (cantina, box, garage, ecc. ...) purché queste ultime insistano nello stesso immobile;

che nessun altro componente il proprio nucleo familiare possieda altri immobili in Italia o all'estero; che l'immobile non sia classificato nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, indicandone i dati di individuazione e di classamento dell'immobile e, nel caso non risultasse censito ma dichiarato, il numero di protocollo e la data della dichiarazione nonché la percentuale di possesso.

(Omissis).

99A10747

COMUNE DI SUMMONTE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SUMMONTE (Avellino) ha adottato il 20 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 53, comma 3, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

99A10748

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 settembre 1999 recante: «Riordino del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 dell'8 ottobre 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 31, seconda colonna, all'art. 5, comma 2, dove sono riportate le attribuzioni dell'Ufficio I del Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Torino, sotto la voce «Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio», alla seconda riga, dove è scritto: «... *Attivita* connesse ...» leggasi: «... *Attività* connesse ...», ed alla settima riga, dove è scritto: «... delle *contabilita* ...», deve leggersi : «... delle *contabilità* ...»;

alla pag. 33, prima colonna, all'art. 6, comma 2, dove sono riportate le competenze del Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Venezia, sotto la voce «Servizi amministrativi», alla quarta riga, dove è scritto: «... Revoca e modifica provvedimenti emessi ...», leggasi: «... Revoca e modifica *dei* provvedimenti emessi ...»;

alla medesima pagina, seconda colonna, all'art. 7, comma 2, dove è scritto: «... è articolata *nelle seguenti funzioni, con le relative attribuzioni. Il dirigente direttore in aggiunta, è responsabile dei seguenti servizi:*» deve leggersi: «... è articolata *negli Uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:*»;

alla pag. 36, seconda colonna, all'art. 9, comma 2, dove sono riportate le attribuzioni dell'Ufficio II del Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Palermo, sotto la voce «Servizi amministrativi», alla quarta riga, dove è scritto: «... Revoca e modifica provvedimenti emessi ...», leggasi: «... Revoca e modifica *dei* provvedimenti emessi ...»;

alla pag. 37, seconda colonna, all'art. 10, comma 2, dove sono riportate le attribuzioni dell'Ufficio II del Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Firenze, alla voce «Servizi amministrativi», alla quarta riga, dove è scritto: «... Revoca e modifica provvedimenti emessi...», deve leggersi: «... Revoca e modifica *dei* provvedimenti emessi ...»;

alla pag. 38, prima colonna, all'art. 11, comma 1, alla quarta riga, dove è scritto: «... nell'ambito della *di* direzione provinciale ...», leggasi: «... nell'ambito della direzione provinciale ...»;

alla medesima pagina, seconda colonna, allo stesso art. 11, comma 2, dove sono riportate le attribuzioni dell'Ufficio III del Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Bari, alla voce «Servizi amministrativi», alla quarta riga, dove è scritto: «... Revoca e modifica provvedimenti emessi ...», deve leggersi: «... Revoca e modifica *dei* provvedimenti emessi ...»;

alla pag. 39, seconda colonna, all'art. 12, comma 2, dove sono riportate le attribuzioni dell'Ufficio III del Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Bologna, alla voce «Servizi amministrativi», alla quarta riga, dove è scritto: «... Revoca e modifica provvedimenti emessi ...», leggasi: «... Revoca e modifica *dei* provvedimenti emessi ...»;

alla pag. 41, prima colonna, all'art. 13, comma 2, dove sono riportate le attribuzioni dell'Ufficio III del Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Genova, alla voce «Servizi amministrativi», alla quarta riga, dove è scritto: «... Revoca e modifica provvedimenti emessi ...», deve leggersi: «... Revoca e modifica *dei* provvedimenti emessi ...»;

alla medesima pagina, seconda colonna, all'art. 14, nel titolo, dove è scritto: «... e della programmazione *ecomica* di Cagliari», leggasi: «... e della programmazione *economica* di Cagliari»;

alla pag. 42, prima colonna, all'art. 14, comma 2, dove sono riportate le attribuzioni dell'Ufficio III del Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Cagliari, alla voce «Servizi amministrativi» alla quarta riga, dove è scritto: «... Revoca e modifica provvedimenti emessi ...», leggasi: «... Revoca e modifica *dei* provvedimenti emessi ...»;

alla pag. 43, prima colonna, all'art. 15, comma 2, dove sono riportate le attribuzioni dell'Ufficio III del Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Catanzaro, alla voce «Servizi amministrativi», alla quarta riga, dove è scritto: «... Revoca e modifica provvedimenti emessi ...», leggasi: «... Revoca e modifica *dei* provvedimenti emessi ...».

99A10724

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 508.000
- semestrale .... L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 416.000
- semestrale .... L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 115.500
- semestrale .... L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 107.000
- semestrale .... L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 273.000
- semestrale .... L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 106.000
- semestrale .... L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 267.000
- semestrale .... L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.097.000
- semestrale .... L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 982.000
- semestrale .... L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035